Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 45

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 18 febbraio 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1973, n. **992.**

Istituzione di un'ambasciata in Kingston (Giamaica).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita un'ambasciata in Kingston (Giamaica).

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1974.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1973

LEONE

RUMOR — MORO — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1974
Atti di Governo, registro n. 1, *foglio n.* 73. — CARUSO

LEGGE 14 febbraio 1974, n. **10.**

Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1973, n. 796, concernente la gestione dei servizi di radiodiffusione circolare, di televisione circolare, di telediffusione su filo e di radiofotografia circolare per il periodo 1° gennaio-30 aprile 1974.

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 20 dicembre 1973, n. 796, concernente: « Gestione dei servizi di radiodiffusione circolare, di televisione circolare, di telediffusione su filo e di radiofotografia circolare per il periodo 1° gennaio-30 aprile 1974 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 febbraio 1974

LEONE

RUMOR — TOGNI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1973.

Sostituzione di due componenti la commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 24 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il giorno 9 ottobre successivo, registro n. 9 Sanità, foglio n. 1, con il quale è stata nominata la commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, per il quadriennio 1° giugno 1971-31 maggio 1975;

Visto il proprio decreto in data 29 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1971, registro n. 11 Sanità, foglio n. 4, con il quale, in sostituzione del prof. Antonino Lopes, è stato nominato componente della predetta commissione il prof. Gaetano Di Stefano;

Considerato che il prof. Gaetano Di Stefano e il dottor Italo Ghinelli, componenti della citata commissione, sono stati trasferiti, rispettivamente, alle regioni Lazio e Lombardia;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione dei predetti componenti;

Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la grazia e la giustizia;

Decreta:

In sostituzione del prof. Gaetano Di Stefano e del dott. Italo Ghinelli, vengono nominati componenti della commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie il prof. Alfonso Matera, ispettore generale medico, per l'esame degli affari concernenti la professione dei medici chirurghi, e il dott. Fedele Bucalo, ispettore generale veterinario, per l'esame degli affari concernenti la professione dei veterinari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1973

LEONE

GASPARI — ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1974
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 12

(1202)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1973.

Ricostituzione del collegio centrale arbitrale dell'Opera nazionale per i combattenti per il quadriennio 1973-76.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 30 del regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100, concernente l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti;

Visto l'art. 1 del regolamento approvato con regio decreto 16 settembre 1926, n. 1607;

Visti l'art. 2 del regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, sulla disciplina dei rapporti tra l'Opera nazionale combattenti ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 242, contenente modificazioni dell'ordinamento dell'Opera nazionale combattenti;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27, che devolve al Ministero dell'agricoltura e delle foreste i poteri di vigilanza;

Visto il proprio decreto in data 15 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1965, registro n. 5, foglio n. 58, con il quale è stato costituito il collegio centrale arbitrale dell'Opera nazionale combattenti per il quadriennio 1965-68 e successivo di ricostituzione per il quadriennio 1969-72;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione del predetto collegio per il successivo quadriennio 1973-76;

Viste le designazioni del Ministero di grazia e giustizia e del presidente del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il collegio centrale arbitrale dell'Opera nazionale combattenti per il quadriennio 1973-76 è costituito nel modo seguente:

Presidente:

Passanisi dott. Franco, presidente di sezione della suprema Corte di cassazione.

Membri effettivi:

Jannitti Piromallo dott. Francesco, consigliere della suprema Corte di cassazione;
Benvenuto dott. Domenico, consigliere di Stato;
Capparelli dott. Attilio, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
Greco dott. Angiolino, esperto;
Bixio dott. Mario, esperto.

Membri supplenti:

Russo dott. Luigi, magistrato della Corte di cassazione;
Felici dott. avv. Danilo, consigliere di Stato;
Chelini dott. Alberto, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
Pilo dott. Vincenzo, esperto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1973

LEONE

FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1973
Registro n. 27, foglio n. 10

(1284)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1973.

Assegnazione di membri alle sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 9 novembre 1971, numero 46890, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1972, registro n. 3, foglio n. 245, con il quale si è provveduto al rinnovo della composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 9 novembre 1971-8 novembre 1973;

Visto il proprio decreto in data 12 dicembre 1971, n. 48711, registrato allà Corte dei conti il 7 febbraio 1972, registro n. 4, foglio n. 182, con il quale si è provveduto all'attribuzione delle competenze ed all'assegnazione dei singoli membri alle sei sezioni del predetto consesso;

Vista la lettera in data 29 ottobre 1973, n. 1162, con la quale il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ha proposto che i sottoindicati membri del predetto consesso, ferma restando la loro assegnazione alle sezioni di cui già fanno parte, vengano assegnati anche alle sezioni a fianco di ciascuno indicate:

1) Cecilia Santamaria dott. ing. Fernando, ispettore generale del genio civile: sezione 5ª;

2) Rossi dott. ing. Filippo, ispettore generale del genio civile: sezione 4ª;

3) Semiani dott. ing. Giorgio, ispettore generale del genio civile: sezione 2ª;

4) Croppi dott. ing. Gabriele, ispettore generale del genio civile: sezione 2ª;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la suddetta proposta;

Su conforme proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto i sottoelencati membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono assegnati alle sezioni a fianco di ciascuno indicate, ferma restando la loro assegnazione a quelle di cui già fanno parte:

1) Cecilia Santamaria dott. ing. Fernando, ispettore generale del genio civile: sezione 5ª;

2) Rossi dott. ing. Filippo, ispettore generale del genio civile: sezione 4ª;

3) Semiani dott. ing. Giorgio, ispettore generale del genio civile: sezione 2ª;

4) Croppi dott. ing. Gabriele, ispettore generale del genio civile: sezione 2ª.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1973

LEONE

LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1973
Registro n. 23 Lavori pubblici, foglio n. 8

(1201)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1973.

Sostituzione di un membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Lazio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 settembre 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Lazio »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro supplente dott. Giuseppe Guarino;

Vista la designazione sostitutiva del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il direttore di sezione del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, dott. Filippo Raffa, è nominato membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Lazio, in sostituzione del dott. Giuseppe Guarino.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1973

LEONE

RUMOR — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1974
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 150

(1187)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 febbraio 1974.

Determinazione dei comuni ammessi alle provvidenze previste dal decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, recante interventi a favore delle popolazioni interessate dalla infezione colerica dell'agosto-settembre 1973, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1973, n. 868.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO, PER LE FINANZE E PER LA SANITÀ,

Visto l'art. 1 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, recante interventi a favore delle popolazioni dei comuni interessati dalla infezione colerica dell'agosto e settembre 1973, convertito, con modificazioni, in legge 27 dicembre 1973, n. 868;

Considerato che è necessario determinare i comuni ai quali applicare le provvidenze di cui agli articoli 1, 2, 10-*bis*, 10-*ter* e 10-*quater* della legge 27 dicembre 1973, n. 868;

Visti gli accertamenti compiuti dai Ministeri dell'interno, delle finanze e della sanità;

Sentite le regioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

Le provvidenze di cui agli articoli 1, 2, 10-*bis*, 10-*ter* e 10-*quater* del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1973, n. 868, si applicano a tutti i comuni delle

province di Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caserta, Foggia, Lecce, Napoli, Salerno e Taranto; ai comuni di Cabras, Cagliari, Goni, Maracalagonis, Oristano, Quartu S. Elena, Santa Giusta, Sant'Antioco, Selargius, Serramanna, Terralba, Villasor della provincia di Cagliari; ai comuni di Bosa e Tortolì della provincia di Nuoro e al comune di Olbia della provincia di Sassari.

Art. 2.

Il presente decreto sostituisce quello del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 1973 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 309 del 30 novembre 1973.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1974

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RUMOR

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per le finanze
COLOMBO

Il Ministro per la sanità
GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1974
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 105

(1424)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1973.

Sostituzione di un componente il comitato generale di direzione delle lotterie nazionali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, modificato, in parte, con i decreti del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 4468; 10 maggio 1956, n. 550; 27 dicembre 1956, n. 1571; 22 giugno 1960, n. 814 e 30 dicembre 1970, n. 1443;

Visto il decreto ministeriale n. 2/56933 del 1° agosto 1966, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1966, registro n. 30 Finanze, foglio n. 252, con il quale il dottor Corrado Genovesi, venne nominato componente del comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, nella sua qualità di reggente della divisione lotterie;

Visto che il dott. Corrado Genovesi è stato collocato a riposo a decorrere dal 1° aprile 1973 e che, da tale data, il direttore di divisione dott. Parigino Marchi è stato incaricato della direzione della divisione lotterie;

Considerato che ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, il dott. Parigino Marchi deve far parte del comitato generale di direzione delle lotterie nazionali in qualità di componente;

Decreta:

Il dott. Parigino Marchi, direttore di divisione nel Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali, è nominato componente del comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, a decorrere dal 1° aprile 1973.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1973

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1974
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 273

(1162)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1973.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili dei lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto esercenti l'attività di facchinaggio e portabagagli nella provincia di Cremona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona nonchè per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1971, con il quale è stata determinata la classe di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto esercenti nella provincia di Cremona l'attività di abbattitori di piante;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia

di Cremona, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili sono determinate come segue:

facchinaggio: 3ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensili;

portabagagli: 3ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana con effetto dal 1° settembre 1971.

Roma, addì 8 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(1253)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1973.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali produttrici di pavimenti e rivestimenti in ceramica operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 15 marzo 1972, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di pavimenti e rivestimenti in ceramica operanti in provincia di Napoli;

Considerato che per i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende appartenenti al settore predetto in provincia di Napoli, il periodo massimo di 180 giorni, previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione dall'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, risulta terminato in un arco di tempo tra il maggio 1973 e la fine di giugno 1973 e che nel medesimo periodo permaneva in quella provincia la crisi economica di cui al citato decreto interministeriale;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata del parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un successivo trimestre ai lavoratori predetti che si trovano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali produttrici di pavimenti e rivestimenti in ceramica operanti in provincia di Napoli il periodo massimo di 180 giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione dall'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, terminato tra il mese di maggio 1973 e la fine del mese di giugno 1973 è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al 180° di corresponsione.

Roma, addì 10 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(1294)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1973.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società esercizio industria manifatture radio televisione S.p.a. S.E.I.M.A.R.T., con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 5 gennaio 1973, col quale è stata dichiarata, con effetto dal 16 marzo 1972, la sussistenza della condizione di riorganizzazione aziendale della Società esercizio industria manifatture radio televisione S.p.a. S.E.I.M.A.R.T., con sede in Torino, che ha assunto i lavoratori già dipendenti dalla ex Condor di Milano;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 5 gennaio 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società esercizio industria manifatture radio televisione S.p.a. S.E.I.M.A.R.T., con sede in Torino, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(1295)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Lassativo Dalvem » della ditta Dalvem di Milano. (Decreto di revoca n. 4360/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto A.C.I.S. in data 5 novembre 1948, con il quale veniva registrata al n. 1657 la specialità medicinale denominata « Lassativo Dalvem » della ditta Dalvem con sede in Milano, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto il proprio avviso di rettifica, in data 22 settembre 1970, con il quale si precisava che la produzione della specialità medicinale suddetta doveva intendersi effettuata presso l'officina farmaceutica della ditta Giovanni Ogna e figli di Milano, anziché presso la medesima ditta Dalvem;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 25 ottobre 1972;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Lassativo Dalvem » registrata al n. 1657 in data 5 novembre 1948 a nome della ditta Dalvem di Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1974

Il Ministro: GUI

(1266)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Tussostil », flacone sciroppo × g. 180 della ditta S.I.C.F. - Società italiana chimica farmaceutica di Cuneo. (Decreto di revoca n. 4361/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 30 settembre 1961 con il quale veniva registrata al n. 2596 la specialità medicinale denominata « Tussostil » sciroppo a nome della ditta S.I.C.F. - Società italiana chimica farmaceutica, con sede in Cuneo, via S. Pellico, 10, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta Carlo Conti, con sede in Pisa, via Gereschi, 18;

Considerato che da un accertamento è risultato che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere negli ultimi cinque anni al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa; per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 25 luglio 1973;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Tussostil » sciroppo nella preparazione flacone × g. 180 registrata al n. 2596 in data 30 settembre 1961 a nome della ditta S.I.C.F. - Società italiana chimica farmaceutica di Cuneo.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Cuneo è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1974

Il Ministro: GUI

(1267)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1974.

Declassificazione tra le comunali di tre tratti di strade in provincia di Siracusa.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visti gli atti della giunta provinciale di Siracusa n. 925 dell'8 agosto 1962 e n. 1540 del 23 dicembre 1965, con i quali viene deliberato, fra l'altro, di declassificare in comunali i tratti di strade seguenti:

Siracusa-S. Panagia-strada statale n. 114 - dal piazzale Matila al porticciolo rifugio di S. Panagia: una diramazione perviene al km. 168 della strada statale n. 114 - estesa km. 4 + 000 in comune di Siracusa;

strada provinciale accesso stazione Noto, dalla via Napoli in prossimità della villa comunale alla stazione ferroviaria - estesa km. 0 + 815 in comune di Noto;

strada provinciale accesso stazione Lentini, dalla strada provinciale n. 95 alla provinciale Lentini-Valsavoia - estesa km. 0 + 970 in comune di Lentini;

Visto il voto n. 699 con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici nella seduta dell'11 settembre 1973 ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto, pertanto, che i tratti di strada in parola possono essere declassificati da provinciali e classificati comunali a termini degli articoli 7 e 12 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, i tratti di strade sopradistinti cessano di appartenere al novero delle strade provinciali ed entrano a far parte, rispettivamente, dell'elenco dei comuni di Siracusa, Noto e Lentini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(1268)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1974.

Autorizzazione alla S.a.s. Bertofrigor ad ampliare il magazzino generale esercitato in Treviglio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 6 ottobre 1971 con il quale la S.a.s. Bertofrigor è stata autorizzata ad istituire ed esercitare in Treviglio, via Bergamo, 8/A, un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista l'istanza in data 22 maggio 1972 con la quale la suddetta società ha chiesto di essere autorizzata ad ampliare il magazzino generale con un capannone di mq. 526,50, da costruire nel recinto del complesso, e da adibire al deposito di merci a collettame nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista la deliberazione n. 163 del 12 giugno 1972 con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta e proposto di aumentare l'importo di cauzione, dovuto per l'esercizio del magazzino generale, da L. 10.000.000 (diecimilioni) a lire 15.000.000 (quindicimilioni);

Vista la nota n. 3804 del 17 aprile 1973, con la quale l'ufficio del genio civile di Bergamo attesta che le opere di costruzione del capannone sono state regolarmente eseguite in base al progetto approvato;

Decreta:

Art. 1.

La S.a.s. Bertofrigor è autorizzata ad ampliare il magazzino generale esercitato in Treviglio, via Bergamo n. 8/A, con il nuovo capannone della superficie di mq. 526,50, recentemente costruito nel recinto dello stesso magazzino, meglio descritto nella planimetria e nella relazione tecnica presentate a corredo dell'istanza di cui alle premesse del presente decreto.

In detto capannone possono essere depositate merci a collettame nazionali, nazionalizzate ed estere.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate nel capannone di cui al precedente articolo si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale.

L'ammontare della cauzione che la S.a.s. Bertofrigor è tenuta a prestare per l'esercizio del magazzino generale è aumentato da L. 10.000.000 (diecimilioni) a lire 15.000.000 (quindicimilioni) salvo successive determinazioni.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1974

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
Bosco

p. *Il Ministro per le finanze*
Amadei

(1212)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1974.

Determinazione del numero massimo di ingressi rilasciabili gratuitamente dalla « Torino esposizioni S.p.a. », con sede in Torino, per il quadriennio 1973-76.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernente l'imposta sugli spettacoli;

Visto l'art. 27 del suindicato decreto il quale dispone che le tessere nominative permanenti rilasciate da enti o associazioni a carattere nazionale per il libero ingresso agli spettacoli o attività dei settori cui i predetti enti ed associazioni sono preposti non sono soggette all'imposta limitatamente al contingente stabilito ogni quadriennio con decreto del Ministro per le finanze, tenuto conto, per ciascun settore, delle categorie di persone che devono prendere parte o assistere alle attività o spettacoli e del numero delle manifestazioni programmate nell'anno;

Considerato che la S.p.a. Torino esposizioni, con sede in Torino, per la sua importanza nell'economia del Paese, può essere compresa tra gli enti, ai quali tornano applicabili le disposizioni di cui al surrichiamato art. 27;

Decreta:

Art. 1.

Per il quadriennio 1973-76 non sono soggetti all'imposta sugli spettacoli gli ingressi rilasciati gratuitamente dalla S.p.a. Torino esposizioni, con sede in Torino, per le manifestazioni espositive da essa organizzate limitatamente ai quantitativi riportati a fianco di ciascuna delle sottoelencate categorie:

tessere per visitatori esteri	n.	4.000
tessere onore e invito (destinate al corpo diplomatico e consolare, alle organizzazioni internazionali, ai rappresentanti della stampa, ed autorità civili e religiose, ad associazioni di categoria e simili)	»	2.500
tessere per il servizio stampa	»	1.000
ingressi rilasciati ad espositori, camere di commercio ed associazioni di categoria degli operatori economici	»	100.000

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1973.
Esso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1974

Il Ministro: Colombo

(1191)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Lattanzio & C., di Torre dei Passeri.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Lattanzio & C., di Torre dei Passeri (Pescara), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Lattanzio & C., di Torre dei Passeri (Pescara).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 18 settembre 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(1297)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1974.

Proroga a nove mesi del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.T.I. - Aziende tabacchi italiani, stabilimenti di Lanciano, Farina e S. Lucia di Battipaglia, S. Maria Capua Vetere, Alfani e Mattiello di Pontecagnano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 28 settembre 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. A.T.I. - Azienda tabacchi italiani, stabilimenti di Lanciano, Farina e S. Lucia di Battipaglia, S. Maria Capua Vetere, Alfani e Mattiello di Pontecagnano, con effetto dal 15 giugno 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Pescara e Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.T.I. - Azienda tabacchi italiani, stabilimenti di Lanciano, Farina e S. Lucia di Battipaglia, S. Maria Capua Vetere, Alfani e Mattiello di Pontecagnano, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(1296)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1974.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore manufatti in cemento in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 31 marzo 1973, di dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore manufatti in cemento in provincia di Napoli, con effetto dal 5 giugno 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore manufatti in cemento in provincia di Napoli, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(1292)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1974.

Proroga di tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore manufatti in cemento in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 31 marzo 1973, di dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore manufatti in cemento in provincia di Napoli, con effetto dal 5 giugno 1972;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1974, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 31 marzo 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore manufatti in cemento in provincia di Napoli, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(1293)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 6/1974. Prezzi dei tubi di acciaio senza saldatura

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento del C.I.P. n. 25/1973 del 20 dicembre 1973;

Considerato che i prezzi dei prodotti siderurgici primari sono sottoposti alla regolamentazione C.E.C.A. e che i prezzi dei prodotti derivati non possono essere in contrasto con i primi;

Ritenuto necessario allineare i prezzi dei tubi di acciaio senza saldatura alle quotazioni in vigore;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

A modifica delle disposizioni contenute nel provvedimento C.I.P. n. 25/1973 del 20 dicembre 1973, il prezzo base dei tubi (tubi gas da 1" lisci) è fissato in L. 24.300 al ql.

In relazione a tale prezzo è stabilito come segue il listino generale relativo ai:

TUBI DI ACCIAIO SENZA SALDATURA

(prezzi in lire a quintale franco stazione destino per quantitativi di almeno 15 tonnellate - Pagamento in contanti alla spedizione, I.V.A. esclusa).

I) *Tubi gas senza saldatura.*

1) Tubi s/s di acciaio neri comuni lisci UNI 3824-68 e UNI 4148-68 in acciaio Fe OO UNI 663-68.

Lunghezze di fabbricazione da mm. 4000 a mm. 7000.

Diametri	Lire al q.le	Diametri	Lire al q.le
1/8"	54.600	3/4"	26.100
1/4"	40.100	da 1" a 4" (base)	24.300
3/8"	32.700	5"	27.600
1/2"	28.100	6"	27.600

Extra:

a) per vite e manicotto: aumento 6 % sui prezzi dei rispettivi diametri;

per sola vite senza manicotto: aumento 4% sui prezzi dei rispettivi diametri;

per tubi lisci con manicotto a parte: aumento 3% sui prezzi dei rispettivi diametri;

b) per zincatura a fuoco:

diametro 1/4" e 3/8" .	L. 11.200 al q.le
diametro 1/2" .	» 10.500 »
diametro 3/4" . .	» 9.200 »
diametro 1" a 6" .	» 8.600 »

di aumento (sul prezzo dei tubi neri).

2) Tubi s/s gas serie pesante, neri lisci, tabella UNI 4149-68.

Lunghezze di fabbricazione da mm. 4000 a mm. 7000.

Diametri	Lire a q.le	Diametri	Lire a q.le
1/8"	60.200	3/4"	28.800
1/4"	44.100	da 1" a 4" .	25.400
3/8"	35.900	5"	29.000
1/2"	30.900	6"	29.000

Extra: come per i tubi di cui al punto 1.

3) Tubi s/s da pozzo, neri lisci, tipo leggero UNI 1288-70 tipo pesante UNI 1289-70.

Lunghezze di fabbricazione da mm. 2000 a mm. 2500.

Diametro convenzionale	Lire a q.le
da 1" a 4"	25.100

Extra:

filettati con manicotto oliva: aumento 12 %;
filettati senza manicotto: aumento 8 %;
lisci con manicotto oliva a parte: aumento 6 %.

Extra di zincatura a fuoco: come per i tubi di cui al punto 1).

4) Tubi s/s di acciaio non legato, gas lisci per alte pressioni — di acciaio Fe 35-1 UNI 663-68 per i diametri 1/8" e 1/4" e FE 45-1 UNI 663-68 per i ∅∅ 3/8" + 6" compresi — in esecuzione secondo le norme UNI 7088-72.

Lunghezze di fabbricazione da mm. 4000 a mm. 7000.

Diametri	Lire al q.le	Diametri	Lire al q.le
1/8"	66.900	3/4"	32.600
1/4"	49.400	da 1" a 4" . .	29.100
3/8"	40.400	5"	33.000
1/2"	34.600	6"	33.000

II) *Tubi senza saldatura di acciaio non legato, Fe OO UNI 663-68, lisci commerciali, correnti, secondo UNI 7069-72.*

Lunghezze di fabbricazione da mm. 4000 a mm. 8000.

Diametro esterno mm.	Spessore mm.	Prezzo Lire al q.le
30	2,3	31.900
33,7	2,3	30.700
38	2,6	29.800
42,4	2,6	29.800
44,5	2,6	29.500
48,3	2,6	29.200
54	2,6	27.400
57	2,9	27.400
60,3	2,9	27.400
70	2,9	27.400
76,1	2,9	27.400
88,9 .	3,2	27.400
101,6 .	3,6	27.400
108	3,6	27.400

Diametro esterno mm.	Spessore mm.	Prezzo Lire al q.le
114,3	3,6	27.400
133	4	27.400
139,7	4	28.800
159	4,5	28.800
168,3	4,5	28.800
193,7	5,4	28.800
219,1	5,9	28.800
244,5	6,3	29.200
273	6,3	29.200
323,9	7,1	29.200
355,6	8	29.200
368	8	29.200
406,4	8,8	29.200
419	8,8	29.200

III) *Tubi s/s lisci per usi generici di classe normale UNI 663-68 in acciaio Fe 35-1, Fe 45-1, Fe 52-1, Fe 55-1 e per le dimensioni UNI 7069-72.*

Lunghezze di fabbricazione da mm. 4000 a mm. 8000.

Diametri esterni mm.	Spessore mm.	Lire al quintale	
		In acciaio Fe 35-1 - Fe 45-1	In acciaio Fe 52-1 - Fe 55-1
30	2,3	35.100	36.700
33,7	2,3	33.800	35.400
38	2,6	32.700	34.200
42,4	2,6	32.700	34.200
44,5	2,6	32.500	34.000
48,3	2,6	32.100	33.700
54	2,6	30.100	31.500
57	2,9	30.100	31.500
60,3	2,9	30.100	31.500
70	2,9	30.100	31.500
76,1	2,9	30.100	31.500
83,9	3,2	30.100	31.500
101,6	3,6	30.100	31.500
108	3,6	30.100	31.500
114,3	3,6	30.100	31.500
133	4	30.100	31.500
139,7	4	31.700	33.100
159	4,5	31.700	33.100
168,3	4,5	31.700	33.100
193,7	5,4	31.700	33.100
219,1	5,9	31.700	33.100
244,5	6,3	32.100	33.700
273	6,3	32.100	33.700
323,9	7,1	32.100	33.700
355,6	8	32.100	33.700
368	8	32.100	33.700
406,4	8,8	32.100	33.700
419	8,8	32.100	33.700

Extra per collaudi normali (restano a carico del committente le spese personali degli agenti e i diritti dovuti agli enti):

Associazione nazionale controllo combustione; Registro navale; Ferrovie dello Stato	aumento di L. 480 a q.le
Marina, Aeronautica; Lloyd's register	aumento di L. 700 a q.le
American Bureau	aumento di L. 800 a q.le

Extra comuni ai tubi di cui ai punti II e III per dimensioni anormali:

sul diametro . . . . aumento del 5 %
sullo spessore . . . . aumento del 10 %
sul diametro e sullo spessore . . . . aumento del 15 %

Extra comuni ai tubi gas e ai tubi lisci commerciali e di qualità:

a) per piccoli quantitativi:
fino a 5 tonn. . . . . aumento di L. 540 al q.le
da 5,1 a 14,9 tonn. . . . . . aumento di L. 480 »

b) per lunghezze multiple fino a 1000 mm. aumento 2 %
per lunghezze multiple da 1001 a 2500 mm. aumento 5 %
per lunghezze fisse da 2501 a 3000 mm. aumento 5 %
per lunghezze fisse da 3001 a 7500 mm. aumento 7,5 %
per lunghezze fisse da 7501 a 9000 mm. aumento 10 %
per lunghezze superiori: extra da convenire.

IV) *Clausole di variabilità, valide fino al 30 giugno 1974.*

1) I prezzi sopra riportati possono essere variati in conseguenza e in relazione agli aumenti che dovessero verificarsi nei prezzi dei prodotti siderurgici utilizzati per la produzione dei tubi senza saldatura, applicando la seguente formula:

$$\frac{\text{\% di aumento del prodotto siderurgico primario}}{100} \times 110 = \text{\% di aumento dei prezzi dei tubi s/s}$$

2) Gli extra dei prodotti zincati sono riferiti ad un prezzo dello zinco di L. 599 al kg. e vanno modificati in relazione a variazioni che intervengano nella media mensile dei prezzi produttori desunta dalle quotazioni minime riportate sul listino Assomet per lo zinco elettrolitico mediato con la quotazione media mensile dello zinco alla Borsa di Londra, pubblicata dal Metal Bulletin espresso in lire italiane al cambio medio del mese.

L'incidenza rispettiva è del 70% del prezzo produttori e del 30% prezzo Borsa di Londra.

Le modifiche vanno calcolate sommando al valore fisso di L. 2.300 per quintale il nuovo prezzo medio moltiplicato per i pesi stabiliti come segue:

Diametro	Zinco occorrente kg./q.le
1/4" a 3/8"	14,8
1/2"	13,7
3/4"	11,5
da 1" a 6"	10,6

V) *Prezzi di vendita da parte dei commercianti.*

Per le sole vendite da magazzino del commerciante è consentita l'applicazione delle seguenti maggiorazioni nei prezzi franco stazione destino sopra indicati:

a) Quota spese di trasporto a deposito;

b) Compenso per la distribuzione in misura non superiore al 17%. Questa percentuale viene modificata in meno della stessa percentuale di aumento risultante dall'applicazione della clausola di variabilità di cui al precedente paragrafo IV).

Si adotta il criterio inverso nel caso in cui l'applicazione del paragrafo IV) dia luogo ad una riduzione;

c) I.V.A.

Roma, addì 8 febbraio 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Presidente della giunta
DE MITA

(1425)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi all'esportazione nel settore dei cereali applicabili dal 12 ottobre 1973 al 18 ottobre 1973 a norma del regolamento (CEE) n. 2773/73.

(in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dal 12-10-1973 al 18-10-1973
ex 10.01-A	Frumento tenero e frumento segalato, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate (1)	37.500,00
ex 10.03	Orzo, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate (1)	2.500,00
11.01-C	Farina d'orzo	5.250,00
11.02-A-III	Semole e semolini d'orzo	5.250,00
11.02-B-I-a-1	Cereali mondati, decorticati o pilati, d'orzo	5.250,00
11.02-B-I-b-1	Cereali mondati e tagliati o spezzati detti « grutze » o « grutten », d'orzo	5.250,00
11.02-B-II-a	Cereali mondati, decorticati o pilati anche tagliati o spezzati di frumento	41.562,50
11.02-C-I	Cereali perlati di frumento	43.750,00
11.02-C-III	Cereali perlati d'orzo	5.250,00
11.02-D-I	Cereali soltanto spezzati di frumento	31.875,00
11.02-D-III	Cereali soltanto spezzati d'orzo	3.825,00
11.02-E-I-a-1	Cereali schiacciati d'orzo	3.825,00
11.02-E-I-b-1	Fiocchi d'orzo	5.250,00
11.02-E-II-a	Cereali schiacciati, fiocchi, di frumento	43.750,00
11.02-F-I	Agglomerati, pellets, di frumento	31.875,00
11.02-F-III	Agglomerati, pellets, d'orzo	3.825,00
11.02-G-I	Germi, anche sfarinati, di frumento	7.812,50
11.07-A-I-a	Malto non torrefatto di frumento presentato sotto forma di farina	55.625,00
11.07-A-I-b	Malto non torrefatto di frumento presentato sotto forma diversa dalla farina	41.562,50
11.07-A-II-a	Malto non torrefatto, altro, presentato sotto forma di farina	6.675,00
11.07-A-II-b	Malto non torrefatto, altro, presentato sotto forma diversa dalla farina	4.987,50
11.07-B	Malto torrefatto	5.812,50
23.02-A-I-a	Crusche, ecc. di granturco o di riso, aventi tenore amido inferiore o uguale a 35% in peso	2.800,00
23.02-A-I-b-1	Crusche, ecc. di granturco o di riso, altri, aventi tenore amido superiore a 35% e inferiore o uguale a 45% in peso, ecc.	2.800,00
23.02-A-I-b-2	Crusche, ecc. di granturco o di riso, altri, non nominati	2.800,00
23.02-A-II-a	Crusche, ecc. di cereali diversi dal granturco o dal riso, aventi tenore amido inferiore o uguale a 28%, ecc.	2.800,00
23.02-A-II-b	Crusche, ecc. di cereali diversi dal granturco e dal riso, altri	2.800,00

(1) S'intende per sementi ufficialmente certificate, le sementi contenute negli imballaggi ufficialmente chiusi e ufficialmente contrassegnati come « sementi di base » o « sementi certificate della prima riproduzione » o « sementi certificate della seconda riproduzione ».

(1331)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione del segretario e di due membri della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Friuli-Venezia Giulia.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 263/551/1826 del 5 febbraio 1974 il dott. Giannetto D'Aprile e il dott. Gualtiero Viozzi sono stati nominati membri della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Friuli-Venezia Giulia, in sostituzione rispettivamente del dottor Ambrogino Arrica e del dott. Alfredo Austria, ed il sig. Mario Montabone ne è stato nominato segretario in sostituzione del rag. Adriano Menghi.

(1349)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1973, registro n. 77, foglio n. 84, è stato dichiarato inammissibile e irricevibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto in data 20 maggio 1966, con il quale la prof.ssa Izzo Anna ha chiesto l'annullamento del provvedimento del 14 ottobre 1965, con il quale l'amministrazione statale dei corsi merletti della Venezia Giulia di Gorizia ha conferito la nomina alla sig.na Gratton Maria Teresa, quale incaricata per esercitazioni pratiche.

(1322)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 32

Corso dei cambi del 14 febbraio 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	656,75	656,75	658 —	656,75	657 —	657,70	656,50	656,75	656,75	656,75
Dollaro canadese	673,90	673,90	673,50	673,90	668 —	673,90	673,75	673,90	673,90	673,90
Franco svizzero	205,59	205,59	205,70	205,59	205,70	205,55	205,55	205,59	205,59	205,59
Corona danese	101,85	101,85	102 —	101,85	101,50	101,85	101,70	101,85	101,85	101,85
Corona norvegese	114,55	114,55	114,75	114,55	114,20	114,50	114,35	114,55	114,55	114,55
Corona svedese	140,10	140,10	140,25	140,10	140 —	140,10	140,08	140,10	140,10	140,10
Fiorino olandese	231,83	231,83	232 —	231,83	231,60	231,80	231,80	231,83	231,83	231,83
Franco belga	16 —	16 —	16 —	16 —	15,99	16 —	15,99	16 —	16 —	16 —
Franco francese	131,32	131,32	131,15	131,32	131,40	131,30	131,21	131,32	131,32	131,32
Lira sterlina	1489 —	1489 —	1489,50	1489 —	1490 —	1489,10	1489,25	1489 —	1489 —	1489 —
Marco germanico	240,45	240,45	241 —	240,45	240,50	240,40	240,40	240,45	240,45	240,45
Scellino austriaco	32,725	32,725	32,67	32,725	32,70	32,70	32,7125	32,725	32,72	32,72
Escudo portoghese	25,24	25,24	25,25	25,24	25,20	25,25	25,24	25,24	25,24	25,24
Peseta spagnola	11,17	11,17	11,17	11,17	11,14	11,18	11,165	11,17	11,17	11,17
Yen giapponese	2,265	2,265	2,26	2,265	2,19	2,26	2,2615	2,26	2,26	2,26

Media dei titoli del 14 febbraio 1974

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	103,825
Redimibile 3,50 % 1934	99,300
» 3,50 % (Ricostruzione)	92,125
» 5 % (Ricostruzione)	98,600
» 5 % (Riforma fondiaria)	97,325
» 5 % (Città di Trieste)	99,025
» 5 % (Beni esteri)	96,750
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,925
» 5,50 % » » 1968-83	93 —
» 5,50 % » » 1969-84	92,950
» 6 % » » 1970-85	97,625
» 6 % » » 1971-86	97,800
» 6 % » » 1972-87	97,300
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,225
» » » 5,50 % 1977	101,65
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	99,625
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,700
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,675
» 5 % (» 1° aprile 1978)	96,050
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,125
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	99,250
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	99,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 febbraio 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	656,625
Dollaro canadese	673,825
Franco svizzero	205,57
Corona danese	101,775
Corona norvegese	114,45
Corona svedese	140,09
Fiorino olandese	231,815
Franco belga	15,995
Franco francese	131,265
Lira sterlina	1489,125
Marco germanico	240,425
Scellino austriaco	32,719
Escudo portoghese	25,24
Peseta spagnola	11,167
Yen giapponese	2,263

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco n. 141 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale n. 4359/R in data 28 dicembre 1973

N d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
1	*Fosfidral con olio di paraffina,* flac. da g 200, flac. da g 400	Aziende chimiche riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. - S.p.a., via Flaminia, 111, Ancona	6-11-1963	2015/B	7-12-1972
2	*Zoobiotic* (già *Assopen* 3), flacone da 3.150.000 U.I. + g 3 con annessa fiala solvente da ml 20	Aziende chimiche riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. - S.p.a., via Flaminia, 111, Ancona (già della ditta Lisapharma con sede in Erba, Como)	15- 5-1962	15504/3	27- 7-1972
3	*Araldina,* flac. ml 100 di soluzione	Laboratorio chimico farmaceutico Zanotti, via Indipendenza, 24, Bologna	5- 2-1951	2683	30- 6-1970
4	*Clusivol,* 30 capsule	Ayerst italiana S.p.a., via dei Monti Lepini km. 53, Latina	21- 2-1970	5616	9- 5-1973
5	*Pillole purgative e colagoche,* 12 pillole	Soc. Italo britannica L. Manetti e H. Roberts, via C. Pisacane, 1, Firenze	11- 9-1939 aut Pref Firenze	344	12-11-1971
6	*Pasamin sodico,* 100 compresse da g 0,5	SPE.M.S.A. - Specialità medicinali società accomandita, via Dante da Castiglione, 7, Firenze	29- 8-1950	2349/A	5- 1-1973
7	*Gomenol nasale,* flac. ml 10 al 5 % per adulti .	Linfa S.p.a., via Roma, 41, Gorizia (già della ditta Compagnia tecno-biochimica S.r.l., con sede in Busseto, Parma)	23- 7-1952 2- 4-1957 23- 7-1963	2121/A	6- 5-1970
8	*Gomenol nasale,* flac. ml 10 al 2 % per bambini . .	Id.	23- 7-1952 2- 4-1957 23- 7-1963 1- 3-1971	2121/A-1 (già) 2121/E	6- 5-1970
9	*Penicillina cristallizzata* (Sale sodico) *Warner,* fiale iniettabile	A. Angiolini & C. S.p.a., via G. Balzaretti, 9, Milano	12- 7-1948	1434	24- 7-1972
10	*Dinamose,* flac. da g 150 di sciroppo; 10 fiale ml 2; 10 fiale ml 5	Araldo Medico Astital S.r.l., via Angelo May, 25, Milano	3- 5-1950	3336	21- 4-1973
11	*Eunogeno Mingazzini,* 30 discoidi	Id.	7- 6-1950 17- 7-1957	3426	21- 4 1973
12	*Atoximecon,* 6 fiale ml 1	Id.	4- 4-1950 9- 8-1956	3195	21- 4-1973
13	*Eunogeno Mingazzini,* flac. da g 250 di soluzione .	Id.	7- 6-1950 17- 7-1957	3426/A	21- 4 1973
14	*Gastrogel,* 60 tavolette da g 1; 30 bustine da g 2 polvere	Id.	13- 6-1952	6626	21- 4 1973
15	*Gengiven Zodiac,* flac. da g 20 di soluzione . . .	Id.	3- 6-1950 20- 2-1956	3427	21- 4-1973
16	*Gocce mentolate,* flac. da g 25	Id.	9- 5-1950	3335	21- 4-1973
17	*Lassativo Zodiac,* 70 compresse	Id.	19- 5-1950	3394	21- 4-1973
18	*Pollisan,* flac. g 175	Id.	10- 5-1950	3325	21- 4-1973
19	*Rubren,* tubo da g 20 di pomata	Id.	14- 7-1950	3656	21- 4-1973
20	*Tussifedrina,* flac. da g 150 sciroppo per adulti .	Id.	7- 6-1950 23- 6-1956	3425	21- 4-1973
21	*Tussifedrina,* flac. da g 150 di sciroppo per bambini	Id.	7- 6-1950 23- 6-1956	3425/A	21- 4-1973
22	*Acthar Gel,* flac. da 200 U.I.	Armour Pharmaceutical Company Chicago, Illinois (U.S.A.), rappresentata in Italia dalla ditta Armour Erba farmaceutici S.p.a., con sede in Milano via Benigno Crespi, 24	3- 3-1953 5- 5-1960	5431/A-1	27- 9-1971
23	*Eno effervescente antiacido,* flac. da g 109	Beecham Italia S.p.a., via Pirelli, 19, Milano (già della ditta « Exportex » Milano, via Pirelli, 19)	30- 9-1961	17612	15-11-1972

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
24	*Vaccino Behringwerke*, contro il diftero vaiolo aviario, 50 dosi	Behringwerke AG di Marburg Lahn (Germania Federale) rappresentata in Italia dalla ditta Hoechst Italia S.p.a., via M.U. Traiano, 18, Milano	27- 2-1967	20748	6- 9-1972
25	*Liposveltina*, 50 compresse tipo semplice	Prodotti Boelet S.p.a., Strada Rivoltana Liscate (Milano)	28- 5-1953 5- 3-1959	7861	2-10-1972
26	*Liposveltina*, 50 compresse tipo ormonico	Id.	28- 5-1953 5- 3-1959	7861/A	2-10-1972
27	*Tonoepatina*, 25 confetti	A. Brioschi S.p.a., Istituto biochimico, via Pietro Gaggia, 3, Milano	27- 3-1970	506	10- 7-1973
28	*Ciliotrop Chibret*, tubo da g 6 di crema	Laboratorio prodotti biologici Braglia S.p.a., via Vittorio Colonna, 11, Milano	4- 4-1956	11010	8- 5-1972
29	*Causyth*, 5 supposte da g 0,75 per uso veterinario	Causyth S.p.a., via Serio, 5, Milano	4- 8-1960	2678/A	29- 9-1970
30	*Emovitarsina vitaminica*, flac. da g 150 di sciroppo	Chemitalia S.r.l., Lab. chimico farmac, via Volturno, 44, Milano	25- 4-1959	14756/B	13-10-1972
31	*Urosulphene*, 20 compresse	Id.	26- 3-1947 15- 6-1964	655/B	13-10-1972
32	*Epta C*, 10 supposte per bambini	Soc. Ellea - Specialità medicinali S.r.l., via Schiapparelli, 1, Milano	13- 8-1958	13425/A-1	3- 7-1972
33	*Amplital* flac. g 20 di granulato per uso pediatrico	Farmaceutici Italia S.p.a., largo Donegani, 1/2, Milano	13-2 -1967	20121/B	13- 3-1973
34	*Cardenale* 10 compresse da 100 mg . .	Soc. Farmaceutici Italia, largo Donegani, 1/2, Milano	2- 3-1951	4556	15-11-1972
35	*Urbason solubile*, 1 fiala da mg 20 di sostanza secca + 1 fiala solvente da ml 1	Farbwerke Hoechst - A.G. Francoforte sul Meno Hoechst, Germania, rappresentata in Italia dalla ditta Hoechst Italia S.p.a., via M. U. Traiano 18, Milano	31- 1-1961	18259/1	20- 7-1973
36	*Ciclopirina*, 10 e 24 compresse	Istituto chemioterapico Italiano S.p.a., via Crocefisso, 12, Milano, ora della ditta I.S.F. S.p.a., via Leonardo da Vinci, 1, Trezzano sul Naviglio (Milano)	20- 8-1959 23-11-1960 13- 2-1962	15529	30-10-1972 29- 3-1973
37	*Acutil Dinitrilico*, 6 supposte	I.S.F. S.p.a., via Leonardo da Vinci, 1, Trezzano sul Naviglio (Milano)	1- 7-1960	15924/A	26- 3-1973
38	*Carnol* 5 e 10 fiale ml 2	Id.	1- 9-1953	1396/B	26- 3-1973
39	*Carnol B* 12, 5 e 10 fiale ml 2	Id.	1- 9-1953	1396/C	26- 3-1973
40	*Ciclangin*, 3 e 6 supposte da g 2,5 per adulti . .	Id.	20- 6-1959 27- 6-1961	15206	19- 6-1973
41	*Ciclangin*, 3 e 6 supposte da g 1,5 per bambini .	Id.	20- 6-1959 27- 6-1961	15206/1	19- 6-1973
42	*Diurina*, 15 e 50 compresse da mg 100	Id.	3- 6-1960	17356	26- 3-1973
43	*Natruril*, 12 compresse da g 0,5	Id.	9- 8-1958	14142	26- 3-1973
44	*Neo B Complex*, flac. ml 50 sospensione sciropposa con contenitore da 1 g di granulare	Id.	21- 3-1957 21-11-1972	12386	16- 4-1973
45	*Neotran*, 10 e 20 compresse da mg 300	Id.	16-12-1958 29- 7-1959	14575	26- 3-1973
46	*Tabial*, 20 e 50 tavolette	Id.	20- 8-1953	3855	26- 3-1973
47	*Visumiotic*, flac. da ml 5 di collirio all'1 % . . .	Id.	20- 2-1959 23- 1-1960	14826	26- 3-1973
48	*Visuplegic*, tubo da g 5 e da g 10 di pomata all'1 %	Id.	18- 9-1961	11127	26- 3-1973
49	*Visuplegic*, flac. da ml 5 e da ml 10 collirio all'1 %	Id.	18- 9-1961	11127/A	26- 3-1973
50	*Zonulasi*, 2 fiale liofilizzate da mg 1 + 2 fiale solvente da ml 5	Id.	5-10-1959	15911	26- 3-1973
51	*Cevit* (già *Vitamina C Yatros*), 5 fiale da ml 2 da mg 100	Italfarmaco S.p.a., viale Fulvio Testi, 330, Milano (già della ditta Yatros farmaceutici, via S. Ottaviano, 54, Torino)	5- 7-1949	2154	24-11-1972

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
52	*Cevit* (già *Vitamina C Yatros*), 3 fiale da ml 2 da mg 200	Italfarmaco S.p.a., viale Fulvio Testi, 330, Milano (già della ditta Yatros farmaceutici, via S. Ottaviano, 54, Torino)	5- 7-1949 21-12-1959	2154/1	10- 4-1972
53	*Cevit* (già *Vitamina C Yatros*), 6 fiale da ml 5 da g 0,5	Id.	6- 3-1963	2154/2	24-11-1972
54	*Cevit*, 20 compresse da g 0,10 da U. 2000	Id.	2-10-1950	3959/D 1	24-11-1972
55	*Yatrodil*, 10 fiale da 1 ml	Id.	30- 4-1951 24- 5-1965	4811	16- 3-1972
56	*Yatrodil*, 10 fiale da 5 ml	Id.	30- 4-1951 24- 5-1965	4811/1	16- 3-1972
57	*Acthormon Richter*, flacone × 10 U.I.	Gruppo Lepetit S.p.a., via Roberto Lepetit, 8, Milano	6- 8-1952 6- 2-1969	6877	15- 5-1973
58	*Acthormon Richter*, flacone × 25 U.I.	Id.	6- 8-1952 15-11-1962 6- 2-1969	6877/1	15- 5-1973
59	*Acthormon Richter*, flacone × 50 U.I.	Id.	24- 3-1953 15-11-1962 6- 2-1969	6877/2	15- 5-1973
60	*Acthormon Gel Richter*, 3 fiale di sostanza liofilizzata da 20 U.I. + 3 fiale di solvente da ml 1,5	Id.	14- 6-1968 1-10-1969 6- 2-1969	6877/B	15- 5-1973
61	*Acthormon Gel Richter*, 3 fiale di sostanza liofilizzata da 10 U.I. + 3 fiale di solvente da ml 1,5	Id.	14- 6-1968 1-10-1969 6- 2-1969	6877/B1	15- 5-1973
62	*Ambozim orale Richter*, 48 confetti	Id.	24- 7-1961	14058/B	20- 6-1973
63	*Ambramide*, 10 compresse; 20 compresse	Id.	2-10-1957	13073	13- 3-1973
64	*Anorex*, 25 capsule	Id.	22- 4-1969	18057	13- 3-1973
65	*Antefisan Richter*, 5 fiale liofilizzate + 5 fiale solvente	Id.	27- 3-1951 6- 2-1969	3608/B	20- 4-1973
66	*Diazim*, flac. ml 50 di gocce	Id.	21-12-1961	19661	13- 3-1973
67	*Hemoantin Richter*, 5 fiale da 500 U.I. + 5 fiale solvente; 5 fiale da 1000 U.I. + 5 fiale solvente	Id.	12- 6-1951 6- 2-1951	3176/A	2- 5-1973
68	*Normet Richter*, 30 capsule da 500 mg	Gruppo Lepetit S.p.a., via Roberto Lepetit, 8, Milano (già della ditta Alfa farmaceutici di Bologna)	1- 3-1971	22173	14- 2-1973
69	*Normet Richter*, 40 capsule da 250 mg	Id.	1- 3-1971	22173/1	14- 2-1973
70	*Catir*, 40 confetti	Lab. farmaceutico Lofarma S.a.s., viale Abruzzi, 42, Milano	30- 5-1956	11194	1- 3-1971
71	*Kascil*, flac. da ml 120 sciroppo	Id.	1- 3-1958	13574/A	1- 3-1971
72	*Kascil*, 24 confetti da mg 300	Id.	1- 3-1958	13574	1- 3-1971
73	*Nefrosulfin*, flac. da ml 60 sciroppo	Id.	29-10-1958	14373/A	1- 3-1971
74	*Nefrosulfin*, 12 compresse da mg 500	Id.	29-10-1958	14373	1- 3-1971
75	*Opo Sint*, 10 fiale da ml 2 da g 0,25 per uso endomuscolare	Id.	14-11-1955	10608	1- 3-1971
76	*Opo Sint*, flac. da g 200 sciroppo	Id.	14-11-1955	10608/B	1- 3-1971
77	*Opo Sint*, 5 fiale da ml 10 da g 1,25 per uso endovenoso	Id.	21- 6-1957	10608/A-1	1- 3-1971
78	*Opo Sint*, 5 fiale da ml 10 da g 2,5 per uso endovenoso	Id.	14-11-1955	10608/A	1- 3-1971
79	*Plegioan*, 20 compresse	Id.	22-10-1957	13101	1- 3-1971
80	*Raucor*, 20 confetti	Id.	13-11-1957	13100	1- 3-1971
81	*Testofenil*, 4 fiale da ml 1 da mg 25; 2 fiale da ml 1 da mg 50; 1 fiala da ml 2 da mg 100	Id.	26- 1-1955	9679	1- 3-1971
82	*Tricid*, 24 confetti	Id.	24- 7-1953	7991	1- 3-1971
83	*Tricid*, flac. da g 120 sciroppo	Id.	6- 9-1955	7991/A	1- 3-1971
84	*Tricid*, 6 supposte	Id.	25- 8-1956	7991/B	1- 3-1971
85	*Iodocillina*, flac. da 100.000 U.I. + fiala solvente per uso pediatrico	Ist. Lusofarmaco d'Italia, via Carnia, 26, Milano	8- 9-1954	8025/A	21- 3-1973
86	*Iodocillina*, 2 supposte da 300.000 U.I.	Id.	13-12-1955	8025/B	21- 3-1973
87	*Procillina*, 400.000 U.I. per sospensione acquosa flac. da 100.000 U.I. + 300.000 U.I. + fiala solvente da ml 2	Id.	19-11-1952 29-11-1956	7269/A	21- 3-1973

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
88	*Promicina A.S.*, 400.000 U.I., flac. da 400.000 U.I. + g 0,25 + g 0,25	Ist. Lusofarmaco d'Italia, via Carnia, 26, Milano	25- 1-1956	8220	28- 3-1973
89	*Promicina A.S. pediatrica*, flac. 400.000 U.I. + g 0,125 + g 0,125	Id.	25- 1-1956	8220/A	28- 3-1973
90	*Promicina*, per sospensione acquosa flac. da 100.000 U.I. + 300.000 U.I. + g 0,25 + g 0,25 + fiala solvente ml 3	Id.	25- 1-1956 1- 8-1956	8220/B	21- 3 1973
91	*Promicina rafforzata A.S.*, flac. da 500.000 U.I. + g 0,25 + g 0,25	Id.	20- 4-1956	8220/D	28- 3-1973
92	*Choleubil Ibsa*, 20 compresse da g 0,25	Ist. farm. biol. Marvin, via Soperga, 54, Milano	28- 6-1950	3571	24- 7-1972
93	*Salvacorin Ibsa*, flacone da 15 ml	Id.	5-10-1951	5407	24- 7-1972
94	*Sulfonovin*, 10 compresse	Id.	21- 4-1951 31- 7-1968	3120	24- 7-1972
95	*Sulfonovin*, 5 supposte per adulti .	Id.	15- 7-1954 31- 7-1968	3120/A	24- 7 1972
96	*Sulfonovin*, 10 supposte bambini .	Id.	15- 2-1954 31- 7-1968	3120/A-1	24- 7-1972
97	*Sulfonovin*, 5 fiale da 2 ml .	Id.	21- 4-1951 31- 7-1968	3120/B	24- 7-1972
98	*Sulfonovin*, 5 fiale da 5 ml .	Id.	21- 4-1951 31- 7-1968	3120/B-1	24- 7-1972
99	*Sclerotal*, gocce 30 cc.	Prodotti Nicholas S.p.a., via Staro, 4, Milano	17-12-1949 23- 7-1971	2761	29- [illegible] 1973
100	*Corfillina*, 20 confetti .	Norton farmaceutici S.p.a., via Manzotti, 16, Milano ora della ditta I.S.F. S.p.a., via Leonardo da Vinci, 1, Trezzano sul Naviglio (Milano)	5- 1-1955 7- 5-1957 27-12-1967	9145	7- 3-1973
101	*Corfillina*, 8 fiale ml 3	Id.	5- 1-1955 7- 5-1957 27-12-1967	9145/A	7- 3-1973
102	*Corfillina sedativo*, 20 confetti . . .	Id.	5- 1-1955 7- 5-1957 27-12-1967	9145/B	7- 3-1973
103	*Corfillina E*, 20 confetti	Id.	7- 5-1957 27-12-1967	9145/C	7- 3-1973
104	*Corfillina E*, 8 fiale ml 3	Id.	7- 5-1957 27-12-1967	9145/D	7- 3-1973
105	*Corfillina E sedattivo*, 20 confetti	Id.	7- 5-1957 27-12-1967	9145/E	7- 3-1973
106	*Auxicord*, 3 Sparteina; 6 fiale ml 2	R.I.T. - Ricerca e Industria Terapeutiche, via Ortles, 12, Milano	29- 8-1951 7- 9-1960 13-12-1960	5278/B	19- 4-1972
107	*Nicostrofantina*, 5 fiale da ml 2 per uso endovenoso	Id.	25- 5-1950	3389/B	19- 4-1972
108	*Thrombocid Depot*, 10 fiale ml 1 mg 300	Id.	30- 6-1954 27- 1-1958 4- 7-1958 19- 1-1961	8368/A	19- 4-1972
109	*Fisiod*, 12 fiale da 2 ml; 12 fiale da 5 ml	S.A.V.E.S. - Vaccini Sieri e prodotti bioterapici, viale Molise, 68/70, Milano	16-10-1944	72	3- 3-1969
110	*Siero contro la peste bacillare e la setticemia emorragica dei suini*, (uso veterinario), 6 fiale da 20 ml	Id.	27- 7-1960	17694	3- 3-1969
111	*Vaccino antiaborto epizootico delle bovine*, (uso veterinario), 6 fiale da 20 ml	Id.	17-10-1962	19963	3- 3-1969
112	*Vaccino misto polivalente contro le malattie dei vitelli*, (uso veterinario), 6 fiale da 5 ml	Id.	17-10-1962	19962	3- 3-1969
113	*Vaccino per la cura e la profilassi della setticemia emorragica e peste bacillare dei suini*, (uso veterinario), 6 fiale da 20 ml	Id.	27- 7-1960	11940	3- 3-1969
114	*Calciolevul* Tipo Cacodilmagnesiaco, 5 fiale da 10 ml	Serpero S.p.a., Industria Galenica Milanese, viale Maino, 40, Milano	1- 6-1955	2928/B	6- 12-1971
115	*Laxival*, 10 compresse	Sigurtà farmaceutici, viale Certosa, 210, Milano	13- 6-1959	15254	17- 2-1973

N d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
116	*Corazone efedrina Zambeletti*, 6 fiale da 1 ml; flacone gocce da 15 ml	L. Zambeletti S.p.a., via Zambeletti, 12-14, Baranzate (Milano)	24- 3-1950	3134	19- 6-1973
117	*B12 Zef Iper*, 3 fiale ml 1 mcg 1000	Zambon S.p.a., via Lillo del Duca, 10, Bresso (Milano)	23- 4-1954	5680/A	15- 3-1973
118	*Iper B 6 Zef*, 3 fiale ml 2 g 0,03	Id.	3- 2-1948 10- 7-1964	1092/1	15- 3-1973
119	*Iper H 1 Zef*, 3 fiale × 5 cl da g 1	Id.	6- 6-1949	1094/1	15- 3-1973
120	*Micofurone*, 20 compresse	Id.	5-10-1959 18- 7-1967	15758	15- 3-1973
121	*Isuprel*, 50 compresse sublinguali da mg 20	Winthrop Products Inc. 90, Park Avenue New York - U.S.A., rappresentata in Italia da Winthrop Laboratori S.p.a., via A. Vespucci, 2, Milano	3-11-1954 2- 5-1960	6833/2	16-12-1971
122	*Isuprel*, flaconcino da ml 10 di soluz. al 5 % . . .	Id.	2- 8-1952 3-11-1954 2- 5-1960	6833/A	16-12-1971
123	*Isuprel*, flaconcino da ml 15 di soluz. all'1 % . . .	Id.	3-11-1954 2- 5-1960	6833/A-1	16-12-1971
124	*Monbutina*, 6 supposte pediatriche da g 1,25	La.Fa.Re, via Sacerdote Benedetto Cozzolino, 67, Ercolano (Napoli) (già della ditta Bruzzesi, via Bolognese, 62, Firenze)	3- 7-1961	18678/A-1	12- 2-1966
125	*Pomata R 2 alla vitamina F*, tubo da g 15 e da g 35 di pomata - tipo normale	Lab. chim. farmaceutico dottor Renzoni, via Adriatica, 401, Pesaro	29- 9-1950 11- 6-1952 1- 4-1953	3927	17-12-1971 14- 6-1972
126	*Pomata R 2 alla vitamina F*, tubo da g 15 e da g 35 di pomata - tipo forte	Id.	29- 9-1950 11- 6-1952 1- 4-1953 15- 5-1972	3927/1	17-12-1971 14- 6-1972
127	*Acolitina*, 20 confetti	I.F.I. - Istituto Farmacoterapico Italiano, via Salaria, 971, Roma	9- 1-1958	13342	31- 1-1973
128	*Antalgon* (già Antinevralgico Alberani), 1 cachet . .	I.F.I. - Istituto Farmacoterapico Italiano, via Salaria, 971, Roma (già della ditta G. Alberani di Bologna)	1- 9-1952	6977	31- 1-1973
129	*Antimicina*, 50 compresse da g 0,05	I.F.I. - Istituto Farmacoterapico Italiano, via Salaria, 971, Roma	28- 1-1953	6339	31- 1-1973 6- 4-1973
130	*Antimicina*, 6 fiale ml 2 da g 0,1	Id.	28- 1-1953	6339/A	6- 4-1973
131	*Artrisone*, 4 supposte da g 2	Id.	29- 7-1955	10276	31- 1-1973
132	*Associllina D.B.A.*, bocc. da U. 500.000 + fiala solvente ml 3	Id.	6- 6-1959	10753/A	31- 1-1973
133	*Associllina D.B.A.*, bocc. da U. 1.000.000 + fiala solvente ml 3	Id.	6- 6-1959	10753/A-1	31- 1-1973
134	*Bismuvit*, 2 supposte da g 1,5	Id.	4- 3-1957	12291	31- 1-1973
135	*Farmacillin*, tubo da g 10 e da g 15 di pomata . . .	Id.	31- 8-1957	12956	31- 1-1973
136	*Ificillina B*, flac. da U. 500.000 uso intramuscolare .	Id.	1- 8-1957	12810	31- 1-1973
137	*Ificillina B con streptomicina*, flac. da 500.000 U. + mg 250 per uso intramuscolare	Id.	6- 8-1957	12816	31- 1-1973
138	*Neurostenol*, 12 fiale ml 1	Id.	10- 2-1956	10855/A	31- 1-1973
139	*Novo - Vit B 1*, 3 fiale ml 2 da mg 20 tipo medio . .	Id.	29- 4-1949 16-11-1957	2011	31- 1-1973
140	*Novo - Vit B 1*, 3 fiale ml 2 mg 80 tipo ultraforte .	Id.	29- 4-1949 16-11-1957	2011/2	31- 1-1973
141	*Ovucillin*, 6 ovuli	Id.	14- 9-1949 6- 7-1953 22-10-1957	2184	31- 1 1973
142	*Rettocillina*, 3 supposte per adulti	Id.	17- 1-1952 27- 5-1958	5790	31- 1 1973
143	*Rettocillina*, 3 supposte per uso pediatrico . . .	Id.	17- 1-1952 27- 5-1958	5790/1	31- 1-1973

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
144	*Rovit B* 12, 3 flac. liof. + 3 fiale solv. . .	I.F.I. - Istituto Farmacoterapico Italiano, via Salaria, 971, Roma	24- 2-1961	18547	31- 1-1973
145	*Rovit B* 12, 6 fiale ml 2 mg 50 + mcg 500 . . .	Id.	29-11-1961	18547/A	31- 1-1973
146	*Rovit B* 12, 6 fiale ml 2 mg 25 + mcg 500 . .	Id.	29-11-1961	18547/A-1	31- 1-1973
147	*Sulfaclorin*, 10 compresse	Id.	13-12-1954	9350	31- 1-1973
148	*Sulfaclorin*, flac. da ml 10 di gocce al 10 % .	Id.	10- 8-1955	9350/A	31- 1-1973
149	*Sulfapen*, 3 o 6 supposte da 100.000 U. . . .	Id.	18- 2-1954 4-12-1957	8378	31- 1-1973
150	*Sulfapen*, 3 supposte da 200.000 U.	Id.	18- 2-1954 4-12-1957	8378/1	31- 1 1973
151	*Transmelitina*, flac. g 100 di sciroppo . . .	Id.	18-10-1949 27- 9-1957	2536	31- 1-1973
152	*Transmelitina*, 2 tubi da 15 compresse .	Id.	9- 7-1952 27- 9-1957	2536/A	31- 1-1973
153	*Trasulfamyn*, 20 compresse	Id.	10- 2-1949	1737	31- 1-1973
154	*Trasulfamyn*, flac. ml 10 collirio .	Id.	23- 9-1950	1737/A	31- 1-1973
155	*Disir*, 3 fiale ml 2 × mg 10 (U.I. 400.000) .	Laboratori Chimico Biologici SIR, via Tor Cervara, 282, Roma	4- 6-1948 17- 1-1963	1427	11-10-1972
156	*Moditen Depot*, 3 - 5 e 10 fiale ml 1 mg 25 .	Squibb S.p.a., via Salaria, 716 Roma	11- 5-1973	22750	26- 6-1973
157	*Neothion*, uso veterinario, 36 tubi da ml 7,5 di soluz. per instillazioni	Id.	28-11-1968	17324	26- 7-1973
158	*Imuran*, 100 compresse da mg 100 .	Burroughs Wellcome & Co Londra (Inghilterra) rappresentata in Italia dalla ditta Wellcome Italia S.p.a., con sede in Pomezia (Roma) via del Mare, 36	11-11-1967	20957	7-12-1973
159	*Bifas*, 3 e 5 fiale da mcg 1000 + 3 e 5 fiale sol. ml 2	Chimipharma Italia Laboratori Farmaco Biologici Campoformido (Udine) (già della ditta ELMAR con sede in Napoli, via S. Stefano 3/g)	9- 3-1962	15251	29- 3-1973
160	*Nicodue*, 10 confetti ad azione ritardo	Fitosintex S.p.a., Caronno Pertusella (Varese)	1- 3-1971	22245	13- 1-1972
161	*Opomina*, 20 compresse; flac. ml 30 e ml 60 gocce orale; 10 fiale da ml 1; flac. g 120 sciroppo	Ist. Medicamenta S.p.a., viale Europa, Vriggio (Varese)	8-10-1952	7128	15- 6-1973
162	*Normogastrolo*, flac. da g 300	Lab. Chim. Farm. Donini di G. Gabbiani e C., via Mario Calderara, 5, Verona	5-12-1970	9892	16- 5-1972
163	*Butadone*, 20 confetti	Ve-Bi - Ist. Biochimico Veneto, via Filando, 9, Spinea (Venezia)	29- 3-1965	9377	28-12-1972
164	*Butadone*, 6 supposte	Id.	22-11-1961	9377/A	28-12-1972
165	*Vebicalvit*, fiale × 5 e 10 cc.	Id.	30- 3-1962	per esportaz.	31-10-1972
166	*Vebicycline*, capsule, sciroppo e gocce	Id.	14- 7-1960	per esportaz.	31-10-1972
167	*Vebiclor*, capsule, sciroppo, pomata dermica e oftalmica	Id.	30- 9-1961	per esportaz.	31-10-1972
168	*Postipofisan liofilizzato Richter*, 5 ampolle da 5 U.I. + 5 fiale di solvente	Gruppo Lepetit S.p.a., via Roberto Lepetit, 8, Milano	21- 3-1951 6- 4-1967 6- 2-1969	3026	20- 6-1973
169	*Postipofisan liofilizzato Richter*, 5 ampolle da 10 U.I. + 5 fiale di solvente	Id.	21- 3-1951 6- 4-1967 6- 2-1969	3026/1	20- 6-1973

(1111)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esame, a cento posti di aiutante ufficiale giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, con il quale è stato approvato l'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari;

Vista la legge 11 giugno 1962, n. 546, che ha apportato modifiche all'ordinamento suddetto;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di attuazione del testo unico anzidetto;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249, per il riassetto delle carriere;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che apporta modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esame, a cento posti di aiutante ufficiale giudiziario.

Si applicano le disposizioni di legge che prevedono riserva di posti nei pubblici concorsi per l'amministrazione statale a favore di particolari categorie di concorrenti.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione al concorso

Sono ammessi al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 30. Si applicano le disposizioni che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi per impieghi statali;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica ad esercitare utilmente le funzioni di aiutante ufficiale giudiziario. Il Ministro ha facoltà di sottoporre a visita di controllo i vincitori del concorso.

Gli aspiranti debbono aver conseguito il diploma di licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Al concorso sono ammesse le donne.

L'amministrazione provvederà di ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Il difetto dei requisiti prescritti importa la esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato dal Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 3.
Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età è elevato:

1) di anni 2 per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni 5 per gli ex combattenti e per coloro che appartengono a categorie assimilate, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni;

3) il limite massimo di età è elevato ad anni 39 per i capi di famiglia numerosa.

Le elevazioni di cui al n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni;

4) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari volontari e incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università o l'istituto. In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato i 40 anni;

5) il limite massimo di età è elevato a 55 anni, rimanendo assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, e, infine, per i mutilati ed invalidi nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

6) il limite massimo di età è elevato a 45 anni:

per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato, e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

7) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale di ruolo in servizio nell'amministrazione statale e del personale collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'amministrazione statale e degli operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.
Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso, di cui si allega uno schema, redatta su carta da bollo, intestata al Ministero di grazia e giustizia, deve essere presentata o spedita, a mezzo di raccomandata postale, al procuratore della Repubblica, nella cui giurisdizione l'aspirante dimora, entro e non oltre due mesi dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine predetto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari del territorio ove dimorano.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il cognome del marito nonchè quello da nubili);

2) la data e luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano superato il 30° anno di età, i titoli che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il domicilio o la residenza, nonchè l'indirizzo (con la indicazione del numero del codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

7) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma apposta dall'aspirante in calce alla domanda può essere autenticata dal segretario della procura della Repubblica competente a ricevere la domanda medesima, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato

dal sindaco (legge 4 gennaio 1968, n. 15). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non saranno ammessi al concorso gli aspiranti che presenteranno o spediranno la domanda di ammissione oltre il termine prescritto.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali.

Art. 5.

Documenti da produrre per comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età, a precedenza o a preferenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che possono far valere titoli per la elevazione del limite massimo di età, per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire, a mezzo di raccomandata postale, al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria Ufficio III, entro il termine perentorio di giorni venti dall'invito, i relativi documenti redatti come segue:

1) gli ex combattenti e categorie assimilate presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, su carta da bollo, annotata delle eventuali benemerenze di guerra;

2) i decorati al valore militare, i feriti di guerra ed i promossi per merito di guerra, gli insigniti di croce al merito di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

3) i mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione e i mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della pensione oppure il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera per gli invalidi di guerra ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

4) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*) rilasciato dall'amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità;

5) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per servizio, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito attestato, rilasciato dalla amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, oppure mediante il certificato rilasciato dal competente ufficio del lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

7) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco attestante che il padre o la madre fruisce di pensione di guerra; detto certificato deve contenere altresì la indicazione della categoria e la tabella di pensione assegnata nonchè lo stato di filiazione;

8) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco attestante che il padre o la madre fruisce di pensione per mutilazione o invalidità contratta per causa di servizio nonchè lo stato di filiazione;

9) le madri e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nei precedenti numeri 5) e 6) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante tale loro qualità. Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648. Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

10) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicati nella legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

11) gli impiegati di ruolo e gli operai di ruolo delle amministrazioni dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su carta da bollo, con la indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quadriennio.

Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre, inoltre, il relativo attestato con la indicazione del punteggio conseguito;

12) gli impiegati non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato e le qualifiche riportate;

13) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, e i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia, dal quale risulti che la famiglia è costituita da almeno 7 figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

14) i concorrenti già appartenenti agli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta da bollo, da cui risulti la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

15) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947 n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare;

16) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria e per gli altri assistenti. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà il motivo della cessazione;

17) gli amanuensi di cancelleria, gli amanuensi degli ufficiali giudiziari e i messi di conciliazione, dovranno produrre un certificato in bollo, rilasciato dal capo dell'ufficio giudiziario da cui dipendono dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione e la durata del lodevole servizio prestato;

18) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre apposita attestazione rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

19) i mutilati ed invalidi del lavoro nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dovranno produrre un attestato, in bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

Art. 6.

Prove obbligatorie di esame

L'esame di concorso consta di due prove scritte, di una prova orale e di una prova pratica di dattilografia.

Le due prove scritte, che avranno luogo in due giorni distinti, consisteranno:

1) nello svolgimento di un tema di nozioni di procedura riguardanti la notificazione degli atti in materia civile;

2) nello svolgimento di un tema di nozioni di procedura riguardanti la notificazione degli atti in materia penale.

La prova orale verterà su nozioni riguardanti la notificazione degli atti in materia civile e penale, sulla legislazione cambiaria e sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.

Gli aspiranti dovranno, inoltre, sostenere una prova pratica di dattilografia.

Il diario delle prove scritte sarà fissato con successivo decreto.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e quella pratica di dattilografia non si intenderanno superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle due prove scritte, del voto riportato nella prova pratica, del voto riportato nella prova orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva da ciascun candidato riportata con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive estensioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserva di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » del Ministero di grazia e giustizia e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le impugnative.

I concorrenti dichiarati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non acquisteranno alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Art. 7.

Documento di identificazione

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento aggiornato con fotografia (tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, carta di identità o libretto ferroviario).

Art. 8.

Documenti di rito

I candidati utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire, a mezzo di raccomandata postale, al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio III dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali, nel termine perentorio di giorni venti dall'invito, i seguenti documenti:

a) titolo di studio: diploma originale o copia notarile autentica su carta da bollo.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

b) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo; non è ammesso il certificato dell'atto di nascita.

I candidati nati all'estero, per i quali non sia avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potranno produrre un certificato della competente autorità consolare, debitamente legalizzato;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato medico, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, in base anche all'accertamento previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed invalidi per servizio o del lavoro, debbono produrre il certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, contenente, cioè, la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado dell'invalidità o mutilazione, non è di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che, inoltre, è idoneo a disimpegnare le mansioni di aiutante ufficiale giudiziario.

I candidati impiegati di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo, unitamente alla copia integrale dello stato di servizio.

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 192, purchè esibiscano un certificato di povertà.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *f*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi da quella della lettera d'invito.

Roma, addì 29 gennaio 1974

Il Ministro: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1974
Registro n. 5 *Giustizia, foglio n.* 128

(Schema della domanda, su carta da bollo, da presentare o spedire alla procura della Repubblica nella cui giurisdizione l'aspirante è domiciliato a mezzo di raccomandata postale).

Il sottoscritto . . . . . . domiciliato a . . . . . . (provincia di . . . . .) in via . . . n. . (codice postale n. . .) chiede di essere ammesso al concorso, per esame, a cento posti di aiutante ufficiale giudiziario, indetto con decreto ministeriale 29 gennaio 1974.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) che è nato il . . . . a . . . . . e che (1) avendo superato i trenta anni, ha diritto alla elevazione di tale limite di età essendo in possesso del seguente titolo . . . .;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . ., oppure (2) . . . .;

d) ha riportato (3) . . . .;

e) è in possesso del . . . . . conseguito nello anno scolastico . . . . presso . . . . . .;

f) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari è la seguente (4) . . . .;

g) ha prestato servizio (5) . . . .

Data . . . . . .

Firma (6)

. . . .

---

(1) Indicare il titolo o i titoli che danno diritto alla elevazione del limite di età di anni 30.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali, di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Ove ricorra l'ipotesi, indicare la qualità del servizio prestato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego.

(6) La firma del candidato deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; se trattasi di impiegato dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio.

(1073)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso per l'ammissione nelle colonie marine e montane per l'estate 1974

E' bandito un concorso per l'assistenza climatica ai figli ed agli orfani degli iscritti all'Opera di previdenza per gli impiegati civili e militari dello Stato in colonie marine e montane.

Salvo eventuali mutamenti determinati da circostanze al momento non prevedibili, i posti disponibili e la durata dei turni sono così stabiliti:

colonie marine: posti 9.000, in turni di 30 giorni ciascuno;

colonie montane: posti 5.000, in turni di 30 giorni ciascuno.

Nelle colonie marine e montane possono essere ammessi i fanciulli, riconosciuti bisognosi di cure climatiche, i quali, alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* abbiano compiuto i 7 anni e non abbiano superato i 12 anni di età.

Sono esclusi dall'ammissione nelle colonie dell'Ente:

1) coloro che risultino affetti da tubercolosi polmonare, laringea o da forme aperte di tubercolosi glandolare e chirurgica (sia pure recentemente pregresse), da malattie della pelle o oculari contagiose, da forme di debolezza mentale o da psiconevrosi;

2) coloro che, convalescenti da malattie infettive comuni, non avessero ancora superato, all'atto dell'ammissione in colonia, il periodo massimo occorrente per evitare il pericolo di contagio;

3) coloro che risultino affetti da altre minorazioni fisiche o psichiche tali da richiedere trattamenti farmacologici o dietetici o assistenze sanitarie non compatibili con la vita di comunità e, in particolare, i diabetici, i nefropatici, i cardiopatici, gli epilettici e gli enuretici.

Per ottenere l'ammissione dei figli alle colonie, gli iscritti dovranno far pervenire entro e non oltre il 1° aprile 1974 istanza agli uffici periferici dell'E.N.P.A.S. competenti per territorio.

Nella domanda, redatta sull'apposito modello A.C.S. 1 - A.C.S. 1-*bis*, da ritirarsi presso gli uffici periferici dell'Ente, dovrà essere specificatamente indicato il tipo di colonia (marina o montana) per la quale si chiede l'ammissione. La scheda sanitaria (mod. A.C.S. 1-*bis*) verrà restituita agli interessati all'atto della presentazione della domanda.

Saranno prese in considerazione soltanto le domande pervenute agli uffici periferici dell'E.N.P.A.S. entro il prescritto termine del 1° aprile 1974. Non verranno accettate le domande presentate, sia pure nei termini, presso altre amministrazioni.

L'istanza dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1) dichiarazione dell'amministrazione dalla quale dipende l'iscritto, rilasciata in data non anteriore al presente bando, attestante che lo stesso è in servizio, con l'indicazione della qualifica e grado di appartenenza. Tale dichiarazione potrà essere redatta sul mod. T.A. 28, da ritirarsi presso gli uffici periferici dell'Ente.

Gli orfani dovranno presentare un'attestazione delle competenti amministrazioni, da cui risulti la loro qualifica di orfani di dipendente statale iscritto all'Opera di previdenza;

2) stato di famiglia;

3) certificati, rilasciati esclusivamente dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dai quali risulti che l'aspirante al beneficio è stato sottoposto:

a) alla vaccinazione antivaiolosa, per i bambini nati posteriormente al 1° giugno 1966; alla rivaccinazione antivaiolosa, per i bambini nati anteriormente al 1° giugno 1966;

b) alla vaccinazione antidifterica, o alla vaccinazione antidifterica di richiamo, in data posteriore al 1° settembre 1971;

c) alla vaccinazione o rivaccinazione antitifoparatifica praticata dopo il 1° gennaio 1974 se per via orale, o dopo il 1° gennaio 1973 se per via parenterale;

d) alla vaccinazione antipoliomielitica praticata, con il metodo Sabin, in conformità con le norme di cui al decreto del Ministro per la sanità del 14 gennaio 1972;

e) alla vaccinazione antitetanica e, ove la prima vaccinazione sia stata eseguita da oltre tre anni, alla vaccinazione di richiamo;

4) dichiarazione di idoneità sanitaria e prescrizione del tipo di colonia, marina o montana, rilasciata dai sanitari dell'E.N.P.A.S. o da un sanitario di fiducia (il medico deve compilare e firmare l'apposito stampato in calce al mod. A.C.S. 1, di cui innanzi è fatto cenno).

L'istanza e i documenti sono esenti da bollo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati negli anni precedenti. Le domande prive della documentazione prescritta non verranno accettate dagli uffici periferici, nè dalla direzione generale dell'Ente.

La direzione generale dell'E.N.P.A.S. deciderà in merito all'ammissione dei concorrenti ed alla scelta del turno e della colonia di destinazione, che potrà essere o una di quelle di proprietà dell'Ente e dallo stesso direttamente gestite, o una di quelle convenzionate con altri enti. Ragioni di carattere organizzativo impediscono di dare corso ad eventuali richieste di variazione di turno o di colonia di destinazione.

Durante il periodo di soggiorno in colonia e durante i viaggi dalle sedi di raccolta alla colonia e viceversa nonchè in occasione delle eventuali gite, i minori ammessi al beneficio saranno assicurati, a cura e spese della gestione di ogni singola colonia, contro i rischi di disgrazie accidentali, per i massimali di sei milioni in caso di morte e di dieci milioni in caso di invalidità permanente.

Coloro che non fossero provvisti della scheda mod. A.C.S. 1-*bis*, debitamente compilata nelle parti *A* e *B*, e del corredo prescritto, saranno restituiti alle famiglie, cui faranno carico le relative spese di viaggio.

L'ammissione e la permanenza in colonia sono subordinate al giudizio del sanitario della colonia stessa.

Gli ammessi dovranno presentarsi ai centri di raccolta, che verranno tempestivamente comunicati agli interessati, provvisti di:

a) scheda sanitaria mod. A.C.S. 1-*bis* compilata nelle parti *A* e *B*. La parte *B* della suddetta scheda dovrà essere sottoposta alla firma (firma e timbro) dell'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'assistito, a cura dell'interessato, entro i tre giorni precedenti la partenza per la colonia;

b) un cambio di biancheria personale in ottimo stato di uso (2 pigiami o camicie da notte, 4 mutande, 3 magliette intime, 4 paia di calzini, 4 fazzoletti ed altri indumenti di vestiario che la famiglia ritenesse di consegnare al fanciullo);

c) per gli ammessi alle colonie marine: un paio di sandali, mutandine da bagno (maschi) o costumino da bagno (femmine);

d) per gli ammessi alle colonie montane: indumenti di lana (maglia pesante o golf, panciera di lana e due paia di calzini di lana), scarpe invernali e scarpe di gomma;

e) spazzolino da denti e dentifricio, pettine, sapone e 3 asciugamani.

Il tutto dovrà essere contenuto in apposito sacchetto di tela bianca (possibilmente di cm. 30 × 40) o valigetta recanti l'indicazione del nome e cognome del bambino.

E' fatto divieto ai bambini di portare in colonia oggetti d'oro o, comunque, di valore. Nessun rimborso verrà effettuato dall'E.N.P.A.S., a titolo di risarcimento, in caso di smarrimento di tali oggetti.

A cura dell'Ente, i bambini ammessi al beneficio saranno dai centri di raccolta avviati alle colonie e, alla fine dei turni, restituiti ai centri di provenienza.

Le spese di viaggio in 2ª classe, sostenute dagli assistiti per raggiungere i centri di raccolta assegnati, saranno, al termine dell'attività climatica, rimborsate, limitatamente al bambino con un accompagnatore e alla tariffa prevista per i dipendenti statali, dalla direzione generale dell'Ente (servizio assistenza climatica e scolastica, ufficio 22°, via S. Croce in Gerusalemme, 55 - 00100 Roma) alla quale dovranno, pertanto, essere inoltrate le relative richieste, corredate dai documenti di viaggio, entro e non oltre il 30 settembre 1974.

Poichè le visite dei congiunti ai bambini ospitati nelle colonie costituiscono un pericolo per la salute della comunità, in quanto i visitatori possono essere involontari portatori di ma-

lattie contagiose, anche in relazione alle istruzioni impartite in proposito dal Ministero della sanità, viene sconsigliato ai familiari di visitare i bambini durante la permanenza in colonia. Solo in via eccezionale e per fondati motivi potrà essere consentita la visita ai minori ospiti e, in ogni modo, non prima del 15° giorno dall'entrata in colonia dei minori medesimi. In tal caso, il familiare dovrà esibire ai dirigenti della colonia un certificato dell'autorità sanitaria del luogo di provenienza, rilasciato non oltre due giorni prima della data della visita, dal quale risulti che il familiare stesso non proviene da zone con epidemie in atto.

Per ragioni di carattere igienico e considerato che l'alimentazione, regolata da tabelle dietetiche approvate dalle autorità sanitarie provinciali, è largamente sufficiente per coprire il fabbisogno alimentare dei bambini in fase di accrescimento ed in attività fisica notevole, viene fatto assoluto divieto di inviare agli stessi, cibi, bevande e dolciumi di qualsiasi genere.

Roma, addì 6 febbraio 1974

Il presidente: CRUCIANI

(1352)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a quarantuno posti di ragioniere in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Sicilia.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a quarantuno posti di ragioniere in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Sicilia, indetto con decreto ministeriale 14 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1973, registro n. 59, foglio n. 51, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 17 ottobre 1973, avranno luogo in Palermo nei giorni 15 e 16 marzo 1974, con inizio alle ore 8, presso l'istituto industriale statale « Vittorio Emanuele III », via Duca della Verdura n. 48.

(1370)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a cinquantotto posti di ragioniere in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Emilia-Romagna e Toscana.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a cinquantotto posti di ragioniere in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Emilia-Romagna e Toscana, indetto con decreto ministeriale 14 dicembre 1972 registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1973, registro n. 59, foglio n. 47, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 17 ottobre 1973, avranno luogo in Bologna nei giorni 29 e 30 marzo 1974, con inizio alle ore 8, negli istituti di seguito elencati, presso i quali dovranno presentarsi i candidati con i cognomi corrispondenti alle lettere alfabetiche indicate a fianco di ciascun istituto:

istituto tecnico commerciale « G. Marconi », sede centrale, via Matteotti n. 5, Bologna: lettere A, B, C, D, E, F, G;

istituto tecnico commerciale « G. Marconi », succursale, via Bignardi n. 3, Bologna: lettere H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z.

(1369)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a diciassette posti di ragioniere in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Sardegna.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a diciassette posti di ragioniere in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Sardegna, indetto con decreto ministeriale 14 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1973, registro n. 59, foglio n. 52, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 17 ottobre 1973, avranno luogo in Cagliari, nei giorni 15 e 16 marzo 1974, con inizio alle ore 8, presso l'istituto magistrale « Eleonora d'Arborea », via Amat n. 7.

(1373)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a trenta posti di ragioniere in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Puglia e Basilicata.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a trenta posti di ragioniere in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Puglia e Basilicata, indetto con decreto ministeriale 14 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1973, registro n. 59, foglio n. 49, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 17 ottobre 1973, avranno luogo in Bari nei giorni 15 e 16 marzo 1974, con inizio alle ore 8, presso l'istituto tecnico commerciale « Giulio Cesare », V traversa Re David.

(1372)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a quaranta posti di ragioniere in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a quaranta posti di ragioniere in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, indetto con decreto ministeriale 14 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1973, registro n. 59, foglio n. 45, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 17 ottobre 1973, avranno luogo in Venezia-Mestre nei giorni 15 e 16 marzo 1974, con inizio alle ore 8, presso l'istituto tecnico commerciale « Francesco Foscari », via del Miglio n. 38, Mestre.

(1371)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a trentotto posti di ragioniere in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Marche, Umbria, Abruzzo e Molise.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a trentotto posti di ragioniere in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici peri-

ferici delle regioni Marche, Umbria, Abruzzo e Molise, indetto con decreto ministeriale 14 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1973, registro n. 59, foglio n. 46, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 17 ottobre 1973, avranno luogo in Perugia nei giorni 15 e 16 marzo 1974, con inizio alle ore 8, presso l'istituto tecnico commerciale « Vittorio Emanuele II », piazzale Anna Frank n. 11.

(1374)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a quarantanove posti di ragioniere in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Lombardia.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a quarantanove posti di ragioniere in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Lombardia, indetto con decreto ministeriale 14 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1973, registro n. 59, foglio n. 43, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 17 ottobre 1973, avranno luogo in Milano nei giorni 15 e 16 marzo 1974, con inizio alle ore 8, presso l'istituto professionale « Bertarelli », corso Porta Romana n. 110.

(1375)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a diciannove posti di ragioniere in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Liguria.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a diciannove posti di ragioniere in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Liguria, indetto con decreto ministeriale 14 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1973, registro n. 59, foglio n. 48, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 17 ottobre 1973, avranno luogo in Genova nei giorni 15 e 16 marzo 1974, con inizio alle ore 8, presso l'istituto tecnico commerciale « Massimo Tortelli », salita delle Battistine n. 10.

(1376)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a ventinove posti di ragioniere in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Piemonte.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a ventinove posti di ragioniere in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Piemonte, indetto con decreto ministeriale 14 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1973, registro n. 59, foglio n. 44, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 17 ottobre 1973, avranno luogo in Torino nei giorni 15 e 16 marzo 1974, con inizio alle ore 8, presso l'istituto tecnico commerciale « L. Einaudi », via Braccini n. 11.

(1377)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a quattordici posti di ragioniere in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Calabria.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a quattordici posti di ragioniere in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Calabria, indetto con decreto ministeriale 14 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1973, registro n. 59, foglio n. 50, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 17 ottobre 1973, avranno luogo in Reggio Calabria nei giorni 15 e 16 marzo 1974, con inizio alle ore 8, presso l'istituto tecnico commerciale « Raffaele Piria », via Plebiscito n. 1.

(1378)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di ortopedia e traumatologia, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-72, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1973 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che il dott. Michilli Mario Rosario ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Veneziano Salvatore, consigliere, sede, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di ortopedia e traumatologia, sessione anno 1971-72, che si terrà in Roma il giorno 7 luglio 1973 in sostituzione del dott. Michilli Mario Rosario rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 luglio 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1973
Registro n. 8, *foglio n.* 282

(615)

Rettifica dell'elenco dei primari ospedalieri che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali e regionali di idoneità e di quelli di assunzione del personale sanitario con funzioni di diagnosi e cura.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 20 giugno 1972, 31 luglio 1972, 9 settembre 1972 e 19 dicembre 1972;

Accertato che il cognome del sanitario di cui al n. 27 dell'elenco di malattie infettive non è Nigrino bensì Mingrino;

Decreta:

Il cognome del primario di cui al n. 27 dell'elenco di malattie infettive è rettificato da Nigrino in Mingrino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1973

Il Ministro. GASPARI

(1161)

REGIONI

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1973, n. **38.**

Variazione n. 6 al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 1° *febbraio* 1974)

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1973, n. **39.**

Finanziamenti a totale carico della Regione di opere di interesse turistico.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 1° *febbraio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Basilicata può concedere finanziamenti al 100% della spesa occorrente, per acquisto di immobili di carattere storico, per la costruzione, ampliamento, ammodernamento, manutenzione e restauro delle opere che siano destinate a favorire lo sviluppo turistico a comuni, comunità montane, consorzi di comuni e provincie della Regione che operano per fini istituzionali nel campo del turismo.

Art. 2.

Gli enti di cui all'art. 1 possono consorziarsi e beneficiare dei predetti finanziamenti per opere di interesse comune.

Art. 3.

Le opere per le quali gli enti di cui all'art. 1 sono ammessi a beneficiare sono le seguenti:

musei, gallerie e pinacoteche;

monumenti e scavi archeologici di particolare interesse culturale e turistico;

impianti complementari alle attività turistiche o comunque idonei a favorire tali attività e particolarmente: funivie, seggiovie, sciovie, impianti igienici, impianti idrici, e fognanti, servizi e posti di pronto soccorso, infermerie, servizi di cure termali, impianti sportivi e ricreativi, altri impianti e servizi complementari (compresi gli impianti di elettrificazione, collegamenti telefonici e simili) purchè siano a stretto servizio delle attività turistiche;

parchi, riserve naturali e faunistiche;

opere lacuali, fluviali, marittime e viarie di rilevante interesse turistico;

rifugi montani.

Art. 4.

Le opere di cui al precedente articolo sono inserite in un programma annuale predisposto dalla giunta regionale e approvato dal consiglio.

Art. 5.

Le procedure, i termini, i criteri e le modalità da osservare per beneficiare dei finanziamenti di cui all'art. 1 saranno stabiliti con apposito regolamento regionale.

Art. 6.

Il limite di impegno di spesa per far fronte alle esigenze derivanti dall'applicazione della presente legge è fissato, per l'anno 1973, in L. 650 milioni da prelevarsi, mediante riduzione di pari importo, dal capitolo 272 « Fondo da ripartire per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo » con la istituzione del capitolo 312 - categoria: (beni ed opere a carico diretto della Regione) « Spese per il finanziamento di opere di interesse turistico ».

Art. 7.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, per l'esercizio finanziario 1973, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Capitolo 272. — Fondo da ripartire per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo . . . . L. 650.000.000

In aumento:

Capitolo 312. — (di nuova istituzione): categoria - beni ed opere a carico diretto della Regione. — Spese per il finanziamento di opere di interesse turistico . . . . L. 650.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Data a Potenza, addì 21 dicembre 1973

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1973, n. **40.**

Interventi per il miglioramento degli alberghi e delle pensioni classificati nelle categorie minori, delle locande e dei locali adibiti all'esercizio di affittacamere.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 1° *febbraio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

Al fine di promuovere lo sviluppo del turismo regionale, la regione di Basilicata concede contributi in c/capitale:

a) per lavori di ammodernamento o per il rinnovo dello arredamento degli alberghi e delle pensioni classificati nella III e IV categoria ai sensi delle vigenti disposizioni; per il miglioramento dei servizi e degli impianti accessori in genere e, in particolare, di quelli igienico-sanitari, di riscaldamento e di quelli destinati alla confezione dei pasti; per il miglioramento delle pertinenze;

b) per i lavori di miglioramento delle locande, dei locali adibiti all'esercizio di affittacamere ai sensi di legge, per lo ammodernamento ed il potenziamento dei relativi servizi e degli impianti accessori, in particolare di quelli igienico-sanitari e di riscaldamento, quando tali interventi costituiscono coefficienti per lo sviluppo turistico dei comuni e delle località in cui saranno effettuati.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

I contributi sono concessi ai titolari, in base alle vigenti disposizioni, degli esercizi indicati all'art. 1.

Art. 3.

Misura dei contributi

I contributi di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 non possono superare il 25% della spesa e comunque l'importo di L. 2 milioni.

I contributi di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 non possono superare il 50% della spesa e comunque l'importo di L. 1 milione.

I contributi di cui alle lettere *a*), *b*) dell'art. 1, nel caso di lavori effettuati congiuntamente, non possono superare il 25% della spesa e comunque l'importo di lire 3 milioni.

Art. 4.

Cumulo di contributi

I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altri contributi concessi dalla Regione per incentivi turistico-ricettivi.

Qualora per gli stessi lavori o per le stesse iniziative siano state concesse analoghe provvidenze di altri enti pubblici, i contributi devono tener conto dell'entità di tali provvidenze per non far superare i limiti previsti dall'art. 3 della presente legge.

Art. 5.

Procedure e modalità per accedere ai contributi

Le domande per la concessione dei contributi sono dirette al presidente della giunta regionale e presentate al sindaco del comune nel cui territorio ha sede l'esercizio; questi le istruisce, esprime un parere di merito e le rimette alla Regione entro un mese dalla presentazione.

Le domande devono essere presentate entro il 31 gennaio di ogni anno.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il programma annuale.

Per il presente anno 1973 le domande devono essere presentate entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Le domande devono essere accompagnate dalla seguente documentazione:

a) relazione tecnico-economica delle opere da eseguire;

b) progetto di massima dei lavori;

c) documentazione atta a dimostrare la titolarità dello esercizio;

d) assenso ai lavori, che comportino trasformazione degli immobili, da parte del proprietario degli stessi, qualora si tratti di persona diversa dal richiedente;

e) licenza edilizia comunale, ove prevista dalle leggi dello Stato;

f) dichiarazione del richiedente a conservare in attività l'esercizio per un periodo di almeno dieci anni.

Art. 6.

Concessione contributi

I contributi sono concessi con decreto del Presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa.

Con la deliberazione la giunta fissa i termini entro i quali i lavori o le iniziative devono essere portati a compimento e liquida il 30% del contributo.

La liquidazione finale ha luogo previo accertamento da parte del comune competente per territorio della regolare e puntuale esecuzione dei lavori o attuazione delle iniziative.

Art. 7.

Revoca della concessione del contributo

La concessione del contributo può essere revocata con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa:

a) quando l'opera o l'iniziativa non venga eseguita conformemente al progetto o nei termini indicati nel relativo decreto;

b) qualora prima della scadenza del vincolo venga mutata la destinazione del bene.

In tal caso si procederà al recupero delle somme erogate ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 8.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 1 della presente legge è previsto nel bilancio di previsione dell'esercizio 1973 uno stanziamento di L. 100 milioni.

La predetta spesa per l'esercizio finanziario 1973, farà carico al cap. 314 di nuova istituzione categoria: trasferimenti: «interventi per il miglioramento degli alberghi e delle pensioni classificati nelle categorie minori, delle locande e dei locali adibiti all'esercizio di affittacamere». L. 100 milioni mediante riduzione di pari importo del cap. 272 del bilancio dell'esercizio corrente.

Per gli anni successivi la spesa farà carico allo stesso o corrispondente capitolo mediante prelievo dal fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le somme stanziate ai sensi della presente legge ed eventualmente non impegnate nell'esercizio di riferimento possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Data a Potenza, addì 21 dicembre 1973

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1973, n. 41.

Provvidenze per l'adeguamento, la razionalizzazione e lo sviluppo delle attività turistiche e ricettive in genere.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 1° *febbraio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

Al fine di promuovere lo sviluppo turistico regionale, la Regione concede contributi in c/capitale e c/interessi:

a) per cotruzione, ricostruzione, trasformazione, ampliamento e adattamento di alberghi di categoria inferiore alla prima, pensioni, locande, villaggi turistici a tipo alberghiero; inoltre aziende della ristorazione, autostelli ed altri impianti aventi preminenti caratteristiche e finalità turistiche;

b) per ampliamento, ammodernamento, miglioramento, arredamento e rinnovo dell'arredamento degli esercizi di cui alla lettera *a*) del presente articolo;

c) campeggi, villaggi turistici, alberghi per la gioventù, di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326;

d) stabilimenti termali e balneari;

e) per opere, impianti e servizi complementari ai complessi turistici e ricettivi di cui ai commi precedenti, compresi gli impianti sportivi e ricreativi o, comunque, atti a favorire lo sviluppo turistico.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

I contributi di cui all'art. 1 sono concessi ad enti pubblici e ad operatori privati.

Art. 3.

Misura dei contributi

La misura dei contributi di cui all'art. 1 non può superare le seguenti percentuali della spesa ammessa a contributo:

contributo costante decennale in c/interessi nella misura del 4,5% annuo calcolato sul 50% della spesa riconosciuta ammissibile per gli interventi riguardanti le attività di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e ricadenti in comuni facenti parte delle comunità montane;

contributo costante decennale in c/interessi nella misura del 3,5% annuo calcolato sul 50% della spesa riconosciuta ammissibile per gli interventi riguardanti le attività di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e ricadenti in comuni non facenti parte delle comunità montane;

contributo in c/capitale, nella misura massima del 20% della spesa riconosciuta ammissibile per le opere e le iniziative di cui alla lettera *e*) dell'art. 1, e per esercizi ubicati in comuni facenti parte delle comunità montane, costituite in base a legge regionale;

contributo in c/capitale, nella misura massima del **15%** della spesa riconosciuta ammissibile per le opere e le iniziative di cui alla lettera *e*) dell'art. 1 e, per esercizi ubicati in comuni facenti parte delle comunità montane, costituite in base a legge regionale.

Art. 4.

Programma annuale di incentivazione

La graduatoria degli incentivi, nei limiti previsti dall'art. 3 della presente legge, nonchè la ripartizione dello stanziamento tra le varie forme di intervento e le varie aree di incentivazione, sono determinati in un programma annuale predisposto dalla giunta regionale, sentiti i pareri delle comunità montane o dei consorzi turistici comprensoriali, per le zone ove non operano le comunità, nonchè dell'E.P.T. ove nessuno dei due organismi fosse operante, ed approvato dal consiglio regionale.

Art. 5.
Cumulo dei contributi

I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altri contributi concessi dalla Regione attraverso altre leggi o dallo Stato o da altri enti pubblici.

Art. 6.
Procedure e modalità per ottenere i contributi

Le domande per la concessione dei contributi sono dirette al presidente della giunta regionale e presentate al sindaco del comune nel cui territorio è localizzata l'iniziativa, il quale, esprime un parere di merito e le rimette alla Regione entro un mese dalla loro presentazione.

Le domande devono essere presentate entro il 31 gennaio di ogni anno.

Per il presente anno 1973 le domande devono essere presentate entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Le domande devono essere corredate:

a) dal progetto di massima dell'opera e dall'iniziativa, indicante anche gli spazi esterni da destinare a parcheggio, a verde ecc.;

b) dal preventivo dettagliato di spesa;

c) dalla relazione illustrativa dell'opera o dell'iniziativa;

d) licenza edilizia, quando richiesta per legge;

e) titolo di proprietà o di titolarità dell'esercizio ed assenso del proprietario a poter eseguire le opere o le iniziative, ove non si fosse proprietario dell'immobile o dell'esercizio;

f) dichiarazione del richiedente a conservare in attività l'esercizio per un periodo di almeno quindici anni.

Art. 7.
Modalità del contributo

I contributi sono concessi con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa.

La giunta, sulla base del programma annuale approvato dal consiglio, procede all'istruttoria definitiva dei progetti e fissa il termine entro il quale, a pena di decadenza della concessione, devono essere presentati:

a) il progetto esecutivo ed il computo metrico estimativo delle opere;

b) il piano di finanziamento;

c) gli atti amministrativi eventualmente occorrenti per l'esercizio dell'attività cui l'opera è destinata.

Nel decreto del presidente della giunta regionale è stabilita la data entro cui deve essere portata a compimento la iniziativa.

La giunta regionale, a mezzo degli organismi tecnici propri, ha facoltà di procedere ad ispezioni ed accertamenti in corso d'opera e provvederà al collaudo definitivo delle opere.

Gli atti di collaudo vengono approvati dalla giunta regionale.

Art. 8.
Erogazione dei contributi

La liquidazione dei contributi ha luogo ad avvenuto collaudo. Qualora, le iniziative comportino l'esecuzione di lavori o di opere, l'erogazione del contributo ha luogo in base agli stati di avanzamento dei lavori.

L'erogazione a saldo ha luogo in base agli atti di contabilità finale ed al certificato di collaudo regolarmente approvato.

Art. 9.
Revoca della concessione del contributo

La concessione del contributo può essere revocata con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa:

a) quando l'opera o l'iniziativa non venga eseguita conformemente al progetto o nei termini indicati nel relativo decreto;

b) qualora prima della scadenza del vincolo venga mutata la destinazione del bene.

In tal caso si procederà al recupero delle somme erogate ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 10.
Oneri finanziari e previsioni di bilancio

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà imputato, per l'esercizio finanziario 1973, al cap. 308 del bilancio di previsione, che viene aumentato da L. 150 milioni a L. 400 milioni con prelevamento di L. 250 milioni mediante riduzione del cap. 272 del bilancio dell'esercizio corrente.

Per gli anni successivi la spesa farà carico allo stesso o corrispondente capitolo mediante prelievo dal fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le somme stanziate ai sensi della presente legge, eventualmente non impegnate nell'esercizio di riferimento, possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Data a Potenza, addì 21 dicembre 1973

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1973, n. **42**.
Norme per la concessione di contributi per il completamento ed ampliamento di opere ospedaliere.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 1° *febbraio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di consentire il completamento dei lavori di costruzione di ospedali o di lotti funzionali dei medesimi che abbiano già fruito dei contributi statali, ma anche risultano in condizione di inagibilità o ridotta efficienza per mancanza di ulteriori finanziamenti, il presidente della giunta regionale, su conforme parere della giunta, è autorizzato a concedere in favore degli enti ospedalieri, ove costituiti, o degli enti indicati nell'art. 4 della legge 3 agosto 1949, n. 589, anche per la parte eccedente il costo dell'opera previsto nei programmi approvati ai sensi della legge 30 maggio 1965, n. 574 e successive, contributi costanti annui per 35 anni nella misura occorrente al totale ammortamento dei mutui, compresi gli oneri per spese ed interessi.

Art. 2.

I benefici di cui all'articolo precedente possono essere concessi anche per interventi di ampliamento di ospedali che, in relazione alla classificazione assunta o da assumere ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, non dispongono di locali sufficienti ed indonei per l'installazione delle divisioni e sezioni mancanti o dei servizi fondamentali.

Art. 3.

Nell'importo complessivo della spesa riconosciuta necessaria per ciascuna opera ospedaliera possono comprendersi gli arredamenti e le attrezzature tecnico-sanitarie occorrenti per il funzionamento dei servizi istituzionali dell'opera.

Art. 4.

Il programma degli interventi è approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta.

Art. 5.

Gli enti che beneficiano dei contributi ai sensi della presente legge, per procurarsi i mezzi necessari all'esecuzione delle opere, sono autorizzati a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nei limiti di spesa risultanti dai preventivi debitamente approvati.

Art. 6.

Per l'approvazione dei progetti, l'esperimento delle gare di appalto, l'esecuzione, la vigilanza, nonchè il collaudo delle opere ammesse ai benefici della presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6 e 8 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 9.

Art. 7.

L'approvazione dei progetti delle opere da eseguire ai sensi della presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

Art. 8.

Fino a che la materia dell'edilizia ospedaliera non sarà organicamente disciplinata con la legge regionale, si applicano, in quanto compatibili e salvo quanto stabilito dalla presente legge, le disposizioni delle vigenti leggi dello Stato.

Art 9.

Per la concessione dei contributi da erogare ai sensi della presente legge è autorizzato nell'anno finanziario 1973 il limite di impegno di L. 234.000.000, da imputarsi al capitolo 324 (di nuova istituzione): categoria beni ed opere a carico diretto della Regione « Contributi per il completamento e l'ampliamento di opere ospedaliere.»

Per gli anni successivi, le annualità occorrenti per il pagamento dei relativi contributi saranno stanziate sullo stesso capitolo o su quello corrispondente, a partire dall'anno 1973 e fino all'anno 2007.

Art. 10.

Alla spesa di L. 234.000.000, per l'anno finanziario 1973, si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 272 « Fondo da ripartire per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo ».

Art. 11.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, per l'esercizio finanziario 1973, è introdotta la seguente variazione:

In aumento:

Capitolo 324 (di nuova istituzione): categoria beni ed opere a carico diretto della Regione. — Contributi per il completamento e l'ampliamento di opere ospedaliere L. 234.000.000

In diminuzione:

Capitolo 272. — Fondo da ripartire per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo L. 234.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Data a Potenza, addì 21 dicembre 1973

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1973, n. 43.

Integrazione della legge regionale 4 maggio 1973, n. 6. Interventi finanziari della Regione nel settore degli asili-nido.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 1° *febbraio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'art. 18, primo comma, della legge 4 maggio 1973, n. 6, sono aggiunti i seguenti commi:

Limitatamente all'anno 1973, la Regione integra le somme di cui al precedente comma del presente articolo nella misura di L. 666.000.000, da imputarsi al cap. 323 « Contributi per la costruzione, impianto ed arredamento nonchè per la gestione, funzionamento e manutenzione degli asili-nido ».

Alla spesa di L. 666.000.000, per l'anno finanziario 1973, si provvede mediante riduzione di pari importo del cap. 272 « Fondo da ripartire per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo ».

Nello stato di previsione della spesa del Bilancio Regionale, per l'esercizio finanziario 1973, è introdotta la seguente variazione:

In aumento:

Capitolo 323. — Contributi per la costruzione, impianto ed arredamento nonchè la gestione, funzionamento e manutenzione degli asili-nido L. 666.000.000

In diminuzione:

Capitolo 272. — Fondo da ripartire per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo L. 666.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Data a Potenza, addì 21 dicembre 1973

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1973, n. 44.

Rifinanziamento della legge regionale 4 maggio 1973, n. 9, concernente le norme per la concessione di contributi trentacinquennali per opere stradali, impianti di pubblica illuminazione, opere igienico-sanitarie e sedi municipali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 1° *febbraio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione dei contributi da erogare ai sensi della legge regionale 4 maggio 1973, n. 9, è autorizzato, nell'anno finanziario 1973, un ulteriore limite di impegno di L. 530.000.000 di cui L. 300.000.000 sul cap. 344, L. 130.000.000 sul cap. 349, L. 50.000.000 sul cap. 354 e L 50.000.000 sul cap. 356.

Le annualità occorrenti per il pagamento dei relativi contributi saranno stanziate sugli stessi capitoli e su quelli corrispondenti degli anni successivi a partire dall'anno 1973 e fino all'anno 2007.

Art. 2.

Alla spesa di L 530.000.000, occorrente per l'anno 1973 a far fronte agli impegni derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede, quanto a L. 250.000.000 mediante riduzione di L. 200.000.000 e di L. 50.000.000, rispettivamente dai capitoli 271 e 272 dello stato di previsione della spesa della regione Basilicata per l'anno 1973, e quanto a L. 280.000.000 mediante l'utilizzazione degli stanziamenti già iscritti ai capitoli 201, 336 e 357 dello stesso stato di previsione nel quale vengono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Capitolo 344. — Contributi costanti trentacinquennali per l'esecuzione di acquedotti, opere igieniche e sanitarie di interesse di enti locali L. 300.000.000

Capitolo 349. — Contributi costanti trentacinquennali per la esecuzione di opere stradali di interesse degli enti locali » 130.000.000

Capitolo 354. — Contributi costanti trentacinquennali a favore di comuni per le costruzioni ed il completamento delle opere occorrenti per fornire di energia elettrica i comuni stessi e le frazioni che ne sono sprovvisti » 50.000.000

Capitolo 356. — Contributi costanti trentacinquennali a favore dei comuni che costruiscono e ampliano edifici destinati alle proprie sedi » 50.000.000

In diminuzione:

Capitolo 271. — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso L. 200.000.000

Capitolo 272. — Fondo Nazionale per i programmi di sviluppo regionale . » 50.000.000

Capitolo 201. — Spese relative a lavori in conseguenza di contravvenzioni alle disposizioni di polizia idraulica, delle strade, dei porti, di quelle antisismiche, nonchè in conseguenza di violazioni di norme dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi » 10.000.000

Capitolo 336. — Contributi in capitale a favore dei comuni per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione degli acquedotti . » 70.000.000

Capitolo 357. — Alluvioni, piene, frane, mareggiate, esplosioni ed eruzioni vulcaniche . » 200.000.000

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Data a Potenza, addì 21 dicembre 1973

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1973, n. 45.

Contributi per la formazione e lo sviluppo di associazionismo economico fra i piccoli e medi esercenti il commercio al dettaglio.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 1° *febbraio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO CON DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Basilicata, al fine di promuovere l'associazionismo tra i piccoli e medi esercenti il commercio al dettaglio, concede contributi in c/capitale:

a) alle cooperative e consorzi di cooperative, aventi fini di mutualità tra gli associati, costituiti per l'acquisto in comune delle merci, il deposito e la conservazione delle stesse e la produzione di servizi inerenti l'attività di distribuzione delle merci ai vari punti di vendita;

b) ai titolari di esercizi commerciali al dettaglio, facenti parte di una cooperativa di acquisto di cui al comma *a*), i quali si associno tra di loro al fine di gestire in comune un punto di vendita al dettaglio, in zone di nuovo sviluppo dei centri urbani, rinunciando alle singole licenze di commercio.

Art. 2.

Ai soggetti di cui all'art. 1, lettera *a*), sono concessi contributi a fondo perduto in c/capitale nella misura del **30 %** della spesa complessiva sostenuta, per l'acquisto di beni mobili, ivi compresi i mezzi di trasporto, e per l'acquisto, la costruzione o l'ampliamento e il miglioramento dei beni immobili destinati all'espletamento dei servizi sociali.

A quelli di cui all'art. 1, lettera *b*), sono concessi contributi a fondo perduto in c/capitale nella misura del 20 % della spesa complessiva sostenuta per l'acquisizione dei beni mobili e per le attrezzature del nuovo esercizio commerciale.

Art. 3.

I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con i finanziamenti agevolati concessi, ai sensi dell'art. 10, commi ventiquattro, venticinque e ventisei della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Art. 4.

Le domande per la concessione dei contributi sono presentate al sindaco del comune ove si realizzano le iniziative di cui all'art. 2 e, per l'anno 1973, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Per gli anni successivi la scadenza sarà quella del 31 marzo.

Alla domanda dovranno essere allegati:

a) Per i soggetti di cui all'art. 1, lettera *a*):

statuto o atto costitutivo;

preventivo di spesa per quanto previsto dall'art. 2, primo comma, e piano di finanziamento;

relazione illustrativa dell'iniziativa ai fini dell'espletamento dei servizi sociali.

b) Per i soggetti di cui all'art. 1, lettera *b*):

certificato attestante l'appartenenza alla cooperativa di acquisto;

copia fotostatica della licenza di commercio al dettaglio degli esercenti richiedenti;

planimetria ed ogni altro elemento tecnico atto alla individuazione precisa dell'ubicazione del punto di vendita e della sua strutturazione funzionale;

preventivi di spesa per l'acquisizione dei beni indicati all'art. 2, secondo comma, e piano di finanziamento;

dichiarazione di impegno dei titolari alla cessazione di esercizio entro un anno dall'apertura del nuovo punto di vendita ed alla restituzione al comune della relativa autorizzazione.

I sindaci dei comuni trasmettono alla Regione le domande pervenute nei termini di cui al primo comma, la documentazione allegata ed un parere di merito, entro un mese dalla ricezione delle domande stesse.

Art. 5.

La giunta regionale predispone la graduatoria di tutte le richieste pervenute, separatamente per i soggetti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 e propone l'ammontare del contributo da concedersi, calcolato nei limiti delle disponibilità finanziarie e nella misura di cui all'art. 2.

Il consiglio regionale approva la graduatoria delle domande e l'importo dei contributi da concedersi fino all'esaurimento dello stanziamento.

Almeno il 70 % dello stanziamento è riservato ai finanziamenti di cui all'art. 1, lettera *a*), compatibilmente con le domande pervenute.

Art. 6.

I contributi sono concessi con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 7.

I contributi utilizzati per fini diversi da quelli previsti dalla presente legge vengono revocati, su proposta dell'assessore al ramo, con provvedimenti del presidente della giunta regionale.

Allo scioglimento delle forme associative di cui all'art. 1, punti *a*) e *b*), la Regione ha diritto alla ripetizione privilegiata dei contributi erogati.

Art. 8.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 2 e per spese di cui all'art. 5, terzo comma, della presente legge è autorizzata la spesa di L. 93.900.000.

La predetta spesa farà carico al cap. 141 (di nuova istituzione) - categoria: « trasferimenti » - Contributi a favore di esercenti il commercio al dettaglio - da prelevarsi mediante riduzione del cap. 272 del bilancio regionale.

Per gli anni successivi la spesa farà carico sullo stesso capitolo o ad altro corrispondente, mediante prelievo dal fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Data a Potenza, addì 21 dicembre 1973

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1973, n. **46**.

Erogazione di contributi alle imprese di trasporto esercenti autoservizi di linea di interesse regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 1° *febbraio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'autoservizio pubblico di linea è un servizio sociale che la Regione indirizza, coordina e disciplina.

Ritenendo validi i provvedimenti di proroga, adottati dagli organi dello Stato, relativi all'anno 1972 nei confronti di tutte le concessioni statali di autolinee trasferite alla competenza regionale, le stesse si intendono prorogate, in via provvisoria, ai sensi dell'art. 2 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, fino al 31 dicembre 1973.

Art. 2.

Agli enti pubblici, alle imprese ed alle cooperative che esercitano professionalmente autoservizi ordinari per viaggiatori di concessione regionale e comunale, possono essere accordati contributi della Regione in relazione dell'esercizio svolto nel 1972 (per il periodo 1° aprile-31 dicembre) e nel 1973. Su conforme parere della giunta e con decreto del presidente della stessa, tali contributi verranno erogati per ciascuna impresa solo nel caso che risulti passivo il conto di esercizio per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1972 e 1° gennaio-31 dicembre 1973.

Art. 3.

Dalle provvidenze di cui sopra vengono escluse le imprese che non hanno assicurato la normale efficienza del servizio, da accertarsi anche tramite documentazione fornita dal comune interessato, e quelle che all'atto dell'erogazione del contributo hanno sospeso il servizio o non sono legittimamente esercenti delle autolinee per le quali viene richiesto il contributo.

Vengono parimenti escluse le imprese che non hanno rispettato il contratto di lavoro e le leggi sociali.

Non sono ammesse a contributo le autolinee che hanno beneficiato di sovvenzioni o contributi di esercizio da parte dello Stato o di altri Enti anche se indirettamente, in misura idonea a garantire la funzionalità del servizio.

Art. 4.

Ai fini della determinazione del contributo chilometrico va considerata la percorrenza effettuata espressa in « autobus-km. » relativa alle corse previste dai disciplinari e dalle autorizzazioni precarie delle sole autolinee regionali, regolarmente autorizzate.

Il contributo verrà corrisposto nella misura massima di L. 60 per « autobus-km. ».

Le eventuali eccedenze verranno assegnate in misura proporzionale alle imprese che hanno esercitato percorrenze finalizzate ad assicurare servizi sociali praticando tariffe preferenziali.

Alle imprese che ne facciano richiesta possono essere accordate anticipazioni in rapporto all'ammontare del contributo cui ciascuna impresa ha diritto.

Art. 5.

La domanda di contributo dovrà essere presentata, entro trenta giorni dalla data della pubblicazione della presente legge nel « Bollettino Ufficiale » della Regione, all'assessorato ai trasporti corredata da:

una dichiarazione del concessionario nella quale sia garantito il rispetto delle condizioni indicate dai precedenti articoli 3 e 4;

certificazione liberatoria rilasciata dagli istitti di previdenza e dall'ispettorato del lavoro;

dal conto economico della gestione relativo a tutte le attività aziendali e riferito all'anno per il quale viene richiesto il contributo;

dall'elenco di tutte le autolinee esercitate sia di concessione regionale che comunale con le indicazioni delle singole risultanze di esercizio;

dalla copia delle denuncie presentate agli uffici fiscali (per l'anno 1972 vale il pagamento dell'I.G.E. e della tassa di bollo riferiti all'intero anno);

dalla eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria al completamento dell'istruttoria.

Art. 6.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di L 600 milioni che, per l'anno 1973, farà carico al cap. 203 (di nuova istituzione) categoria trasferimenti « Contributi alle imprese di trasporto esercenti autoservizi di linea di interesse regionale », mediante riduzione di pari importo del cap. 272 « fondo da ripartire per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Data a Potenza, addì 21 dicembre 1973

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1973, n. **47**.

Variazione n. 7 al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 1° *febbraio* 1974)

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1973, n. **48**.

Variazione n. 9 al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 1° *febbraio* 1974)

(1279)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S. (c. m. 411100740450)